

CLVII.

TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Congedi.* = Seguìto della discussione dello schema sullo stato degli impiegati civili — Articolo 33, approvato in conformità della proposta ministeriale, a tenore dell'istanza del presidente del Consiglio, consentita dal relatore Lugli — Approvazione degli articoli 34, 35, 36 — Obbiezioni del deputato Melchiorre al secondo capoverso dell'articolo 37, che è approvato dopo schiarimenti dati dal relatore e dal presidente del Consiglio — Approvazione degli articoli 38, 39, 40, 41, 42 — Osservazioni dei deputati Minervini, Mazzarella contro il primo numero dell'articolo 43 — Spiegazioni date dai deputati Mantellini, Varè e dal presidente del Consiglio — L'articolo è approvato nella sua integrità — Obbiezioni dei deputati Mussi Giuseppe e Minervini ad alcune parti dell'articolo 44 — Risposta del deputato Mantellini, e approvazione dell'articolo — Approvazione degli articoli 45, 46 — Opposizione dei deputati Merizzi e Melchiorre all'ultimo capoverso dell'articolo 47 — Dichiarazioni del relatore e del presidente del Consiglio — Modificazione proposta dal deputato Melchiorre, appoggiata dal deputato Minervini, non appoggiata dopo osservazioni del relatore e del presidente del Consiglio — Rinvio dell'articolo alla Commissione, domandato dal deputato Mussi Giuseppe, e ammesso dalla Camera. = Il deputato Nobili presenta la relazione sullo stato di prima previsione pel 1878 del Ministero di agricoltura e commercio. = Considerazioni del deputato Griffini Luigi sull'articolo 48, e modificazione consigliata dal deputato Varè — Altre considerazioni del deputato Minervini — Risposte del relatore, e approvazione del detto articolo, e dell'articolo 49 — Emendamento del deputato Marcora all'articolo 50, accettato dal relatore — Aggiunta del deputato Antonibon, pure accettata dal relatore — La Camera li approva — Approvazione dell'articolo 51; dell'articolo 52 dopo obbiezioni dei deputati Varè e Minervini, alle quali risponde il presidente del Consiglio; e degli articoli 53, 54 — Articolo 55, riformato dalla Commissione, approvato in seguito ad obbiezioni del deputato Romano Giuseppe — Approvazione dell'articolo 56 e dell'articolo 57 con variazioni proposte dal relatore, dopo osservazioni del deputato Minervini — Obbiezioni del deputato Romano Giuseppe a parte dell'articolo 58, e modificazione proposta dal deputato Minervini, ritirata in seguito a schiarimenti dati dal relatore e dal presidente del Consiglio — L'articolo è approvato — Gli articoli 59, 60 sono soppressi — Approvazione degli articoli ora divenuti 59, 60, 61, 62, 63, e dell'articolo 64 con modificazioni proposte dal presidente del Consiglio — Articolo addizionale 65 del deputato Paternostro, accettato con variazioni dal deputato Ercole per la Commissione, e approvato — Approvazione degli articoli 66, 67 con raccomandazioni del deputato Ercole riguardo al secondo — Articolo addizionale dei deputati Grimaldi e Della Rocca, consentito dalla Commissione e dal Ministero, ma, dopo osservazioni del deputato Varè, rinviato alla Commissione.

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per motivi di famiglia: l'onorevole Di Baucina, di 20 giorni; l'onorevole Lucchini di quindici.

(Sono accordati.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE
SULLO STATO DEGLI IMPIEGATI.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

« Titolo V. Della dispensa, della dimissione e del collocamento a riposo. — Art. 33. La dispensa dal servizio può essere decretata quando si riconosca essere l'impiegato divenuto inabile. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

DEPRATIIS, *presidente del Consiglio*. La Commissione in questo articolo 33 ha tolto una clausola colla quale il Ministero si era riservata la facoltà di dispensare dal servizio l'impiegato in caso di necessità reclamata da ragioni di pubblico servizio.

Capisco che questa clausola è grave e mette in certo modo tutti gli impiegati in balia del Governo; ma questa disposizione è un correttivo, a giudizio del Ministero, delle altre garanzie che con questa legge si danno agli impiegati, per assicurare la loro carriera. Nel fatto la dispensa dal servizio per gli impiegati superiori non potrà essere decretata se non per deliberazione presa nel Consiglio dei ministri. Ora, questa disposizione, nel sistema parlamentare, mi pare che offra agli impiegati una garanzia sufficiente.

Quando il Consiglio dei ministri, responsabile del buon governo della cosa pubblica, delibera di dispensare dal servizio un impiegato, con questa deliberazione egli si mette in faccia al Parlamento con la sua responsabilità e il Parlamento diventa il giudice naturalmente competente di questo provvedimento dato nell'interesse pubblico.

La stessa disposizione sta per gli impiegati di grado minore quando il Ministero, sempre per la stessa ragione, crede di dispensarne qualcuno dal servizio.

Io prego la Camera di conservare le disposizioni del progetto ministeriale.

LUGLI, *relatore*. Io mi compiaccio che l'onorevole presidente del Consiglio abbia riconosciuto la gravità delle disposizioni dell'articolo 33 del progetto ministeriale. Egli è naturale che quando un impiegato sia alla piena balia del Ministero e che il Ministero, per una ragione qualunque, se ne voglia disfare, egli ha la facoltà con la disposizione di quell'articolo di dargli la dispensa, lasciando all'impiegato soltanto i suoi diritti pel conseguimento della pensione. Fu in presenza della gravità di questa disposizione che la Giunta introdusse la sua modificazione; ma essa si arrende alle ragioni addotte dall'onorevole presidente del Consiglio, e ritira il suo emendamento accettando l'articolo, secondo il testo ministeriale.

PRESIDENTE. In tal caso, metto ai voti l'articolo del progetto ministeriale, il quale è così concepito:

« Art. 33. La dispensa dal servizio può essere decretata quando si riconosca essere l'impiegato dive-

nuto inabile, ovvero allorquando la dispensa sia necessaria nell'interesse del servizio. »

(È approvato, come lo sono del pari i seguenti.)

« Art. 34. La dispensa dal servizio, quando si tratti d'impiegati superiori al grado di capo divisione, sarà deliberata in Consiglio di ministri. Per gli altri impiegati di grado inferiore la dispensa sarà pronunciata per decreto reale, sulla proposta del ministro da cui dipendono, previo il parere del Consiglio d'amministrazione.

« Art. 35. La dispensa fa cessare l'impiegato dal servizio effettivo, salvo i diritti che gli possono competere per la legge sulle pensioni.

« Art. 36. L'impiegato riconosciuto insufficiente all'ufficio che occupa potrà venire collocato in uno di minor grado, ed occuperà l'ultimo posto della classe cui sarà ascritto.

PRESIDENTE. « Art. 37. La dimissione dall'impiego può essere espressa o tacita.

« L'impiegato che si è dimesso non riacquista la sua libertà se non dopo l'accettazione, che per motivi gravi di servizio può anche essergli rifiutata.

« La dimissione tacita si verifica quando l'impiegato lascia trascorrere, senza giusta causa, il tempo stabilito per assumere, o riprendere le funzioni che gli furono assegnate. »

L'onorevole Melchiorre ha facoltà di parlare su questo articolo.

MELCHIORRE. Per bene intendere il primo paragrafo dell'articolo 37 nel quale si distingue la dimissione in espressa o tacita, amerei conoscere da quali ragioni la Commissione si sia determinata ad accettare il paragrafo seguente in cui è stabilito che gli impiegati dimessi non riacquistano la loro libertà se non dopo l'accettazione della loro dimissione; la quale per motivi gravi di servizio può anche essere rifiutata.

Mi sembra che l'impiegato, il quale sia entrato al servizio dello Stato, e che per alcuni anni siavi rimasto disimpegnando le funzioni dell'ufficio; ove mai intendesse ritirarsi per impulso della propria volontà e in forza di circostanze sue personali, debba poterlo fare, e non so per qual ragione la dimissione non possa produrre l'effetto se non quando sia accettata; e possa anche rifiutarsi.

Se è un contratto, come si può obbligare l'impiegato a rimanere in ufficio, quando egli intenda uscirne? Non è questa una menomazione della libertà individuale? Il Governo può credere utile il servizio di questo impiegato; ma nel caso egli non fosse più disposto a servire, e contro alla sua volontà lo si volesse tenere incatenato, che ne avviene? Certamente avremo un cattivo impiegato, e non so cosa guadagni il Governo ad obbligare ad essere im-

piegato chi non voglia più saperne. Mi pare che ci sia una contraddizione, od almeno che si voglia così vincolare la libertà individuale.

Io posso comprendere una simile disposizione pel militare, che avendo contratto impegno di combattere per la nazione, arrivato il momento in cui questo impegno debba essere adempiuto, si rifiuta e si dimette. In tal caso io capisco che la dimissione non abbia effetto se non quando sia accettata. Ma un impiegato civile quando se ne vuol andare volete voi condannarlo a rimanere? Ciò è lo stesso che dire: io voglio avere dei cattivi impiegati; perocchè non si è buono e diligente impiegato che quando si compiano i doveri dell'ufficio con amore e con zelo.

Ora se queste ragioni prevalessero, io vorrei sapere, lo ripeto, quali sono stati i motivi che hanno consigliato alla onorevole Commissione, di accettare il paragrafo del progetto ministeriale che stabilisce che la dimissione non abbia il suo effetto, se non quando sia accettata, e che possa anche esser rifiutata dal Governo per gravi motivi di servizio.

LUGLI, *relatore*. La Commissione non ha fatto che accettare il testo del progetto ministeriale per la parte che riguarda l'articolo 37.

A me preme di far osservare all'onorevole Melchiorre che non appena il cittadino è entrato in possesso della sua carica si stringe una scambievolmente obbligazione dello Stato verso il cittadino e del cittadino verso lo Stato. Queste obbligazioni e questi vincoli derivano appunto dalla legge e in parte ancora dall'intima natura della cosa e delle funzioni al disimpegno delle quali l'impiegato è stato chiamato. Ma queste obbligazioni, questi vincoli riposano sopra di un principio unico; vale a dire, che le funzioni, qualunque esse sieno sono esercitate non nell'interesse di chi le compie, ma nell'interesse dello Stato che le commette.

Posto questo principio fondamentale l'onorevole Melchiorre vede benissimo che può darsi che un impiegato, per ragioni sue private, proprio individuali, rassegni il suo mandato in un momento in cui lo Stato ha precisamente più bisogno dell'opera sua. Ed appunto allora, per quella mutua obbligazione contratta, lo Stato dice: ma quando voi siete entrato a far parte dell'amministrazione dello Stato sapevate già che vi era per voi quest'obbligo. Ora, nell'interesse che io rappresento, non posso in questo momento accordarvi la dimissione dallo impiego.

Per conseguenza io credo che il Governo sia in diritto di dire all'impiegato, il quale domanda la dimissione: pel momento non ve la posso concedere, perchè l'interesse dello Stato non mi consente di

concederla. Ecco la ragione a cui è informata questa disposizione e che io credo molto giusta.

Non bisogna dunque considerare in questa legge il solo interesse dell'impiegato. C'è l'interesse del cittadino, e c'è l'interesse dello Stato. Laonde se il cittadino, per comodo suo, domanda la dimissione, io credo che bisogna guardare anche l'interesse dello Stato che il Governo deve tutelare, e per conseguenza se in quel tal momento il Governo riconosce di non poter accettare quella dimissione deve rifiutarla.

MELCHIORRE. Vorrei fare una dichiarazione.

L'argomentazione svolta dall'onorevole relatore mena a questa conseguenza, che vi possono essere impiegati per forza; ed io non comprendo impiegati per forza; credo anzi che quando lo Stato voglia tenere a forza degl'impiegati faccia opera dannosa ed imprudente. Per questa ragione voterò contro l'articolo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Voglio aggiungere una parola a quel che ha detto l'onorevole relatore.

L'onorevole Melchiorre mi ammetterà che nell'esercizio di un impiego c'è inclusa una specie di mandato. Ora egli sa che il mandatario non può abbandonare il suo ufficio quando ne potessero soffrire gli interessi del mandante. E vuole egli ammettere che l'impiegato, cui si sia affidato un grosso affare, un affare delicato, una contabilità, per esempio, da regolare in casi urgenti, possa lì per lì abbandonare quest'affare, andarsene a casa sua e dire: io non sono tenuto a fare l'impiegato, compromettendo così gli interessi del Governo?

MELCHIORRE. C'è la cauzione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Scusi, onorevole Melchiorre, ci sono impieghi per cui non c'è cauzione o le cui attribuzioni non sono meno delicate ed importanti di quelle di un contabile, che ha cauzione.

È per queste ragioni che si è messa questa disposizione.

Del resto, creda pure, onorevole Melchiorre, che questa disposizione riguarda casi specialissimi, perchè ordinariamente stia pur sicuro che non viene in mente a nessun ministro di tenere per forza gli impiegati in un ufficio; tanto più che gli aspiranti agl'impieghi sono pur troppo in tal numero che un posto vuoto procura sempre una benedizione al ministro se non altro per far cessare la richiesta di uno dei moltissimi postulanti che accorrono numerosi per occuparlo.

Prego l'onorevole Melchiorre a lasciarsi disarmare da queste considerazioni e non negare il suo voto a questo articolo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo. « Art. 37. La dimissione dall'impiego può essere espressa o tacita.

« L'impiegato che si è dimesso non riacquista la

sua libertà se non dopo l'accettazione, che per motivi gravi di servizio può anche essergli rifiutata.

« La dimissione tacita si verifica quando l'impiegato lascia trascorrere, senza giusta causa, il tempo stabilito per assumere, o riprendere le funzioni che gli furono assegnate. »

(È approvato, come lo sono del pari i seguenti:)

« Art. 38. La dimissione accettata fa perdere ogni diritto alla pensione ed a qualsiasi assegnamento di indennità. »

« Art. 39. La dimissione accettata fa cessare il procedimento disciplinare in corso contro l'impiegato. »

« Art. 40. L'impiegato dimesso che sia richiamato in servizio occupa l'ultimo posto della classe alla quale sia ascritto. »

« Art. 41. Il collocamento a riposo non può essere concesso che sopra domanda dell'impiegato. »

« Art. 42. L'impiegato collocato a riposo ha diritto a pensione o ad indennità secondo la legge. Può essere riammesso in servizio. »

PRESIDENTE. « Titolo IV. — *Delle punizioni.* —

Art. 43. Le punizioni degli impiegati civili sono:

« 1° La censura;

« 2° La sospensione da un giorno ad un mese, con perdita fino al quarto dello stipendio;

« 3° La sospensione da un mese ad un anno, con perdita fino alla metà dello stipendio;

« 4° La revocazione;

« 5° La destituzione. »

L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare su quest'articolo.

MINERVINI. Trovo in quest'articolo che prima punizione dell'impiegato è la censura.

Non so intendere come una simile punizione possa fare oggetto di questa proposta di legge. Se la discussione generale non fosse esaurita, vorrei discutere a lungo quest'argomento; ma, per quanta sia l'amabilità dell'onorevole nostro presidente, egli mi richiamerebbe alla questione, evocando il regolamento.

Avete ripristinata e peggiorata la legge delle aspettative del 1863, e si era promesso di abolirla. Ma non voglio addentrarmi in una questione generale.

Sventuratamente il principio che informa questa proposta di legge è il sospetto, mentre la presunzione dovrebbe stare per l'onestà e non pel sospetto.

Ora, la censura dovrebbe essere una misura, per così dire, interna, dovrebbe essere un affare tra l'individuo da punire ed il capo d'ufficio, ma non dovrebbe far parte d'una legge, nè formare oggetto di una matricola, ossia di un registro che menoma il decoro, che attacca l'amor proprio di un uomo.

Che cosa hanno a fare questi ammonimenti, i quali sono questioni, dirò così, di famiglia, con la legge?

E quando poi nell'articolo seguente noi troviamo scritto che la censura deve essere notata sopra un registro, non sorge spontanea la domanda: perchè questa legge, preparata da altri uomini e con altri principii, ci viene ora presentata dagli uomini nostri?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non è vero!

MINERVINI. Non sarà vero; ma fu detto così, e per *res ipsa loquitur*.

Ora, questa legge la quale vuole garantire lo Stato e l'impiegato, non garantisce in fatto nè lo Stato nè gli impiegati.

Io che non ho mai preso la parola sul merito di questa legge, fin da principio dissi, se ben ricordate, che la logica consigliava rimandarne la discussione, e coordinarla a quella delle altre leggi sulla responsabilità ministeriale, sulla circoscrizione territoriale, sulla responsabilità dei pubblici funzionari.

Io non so comprendere come la censura, che deve essere un avvenimento interno, provvidenziale, paterno, possa fare oggetto di una pena speciale stabilita per legge.

Sembra che noi non abbiamo ad annoverare fra i nostri scrittori il celebre Melchiorre Gioia, il quale diceva che da molti anni l'umanità è pervertita dal sistema nostro legislativo, il quale si basa, anzichè sull'onestà e sulla ricompensa, sul sospetto, sul fiscalismo e sulle pene.

Noi vogliamo migliorare la condizione morale degli impiegati, e poi supponiamo che essi possano essere soggetti alla censura, alla sospensione *ad nutum* del potere prevalente.

Io ho fiducia che nessun impiegato incorrerà in alcuna di quelle punizioni che voi avete scritto in questa legge, e se pure uno o due si rendesse meritevole di quelle punizioni, io sono sicuro che la generalità non v'incorrerà mai.

Ora la censura non dovrebbe far parte di questa legge, ciò che può dire un ministro o un capo d'ufficio ad un impiegato bisogna lasciarlo alla discrezione del ministro o del capo d'ufficio stesso, non altrimenti di quello che noi facciamo nei nostri studi privati verso i nostri dipendenti; la censura non ha niente a che fare con questa legge, perchè se voi reggimenterete la vita umana in tutte le sue evoluzioni, non vi sarà più ragione d'essere in società, bisognerà vivere assolutamente nomadi: e l'Italia, mentre è stato il paese in cui la libertà vera è stata meglio intesa, si vedrà che mentre siamo liberi in parola, in fatto siamo irretiti, per

effetto delle stesse nostre leggi, in una servitù che ci opprime, ci annichila e impoverisce.

Io certamente non posso avere ragione d'essere oppositore degli uomini che sono al potere perchè vennero da noi.

MAZZARELLA. Avremo il tribunale della censura.

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

MINERVINI. Io credo che sia nostro dovere però di fare osservare a questi uomini quello che non può andare bene.

Voi volete migliorare gli impiegati, e li mettete poi sotto un'ingiunzione insopportabile: il sistema, o signori, è sbagliato.

Io non fo proposta, ma credo che la *censura* dovrebbe essere eliminata, poichè questa non è materia di legge. Sta bene che un dipendente del presidente del Consiglio gli faccia rapporto quando un impiegato manca; così egualmente può fare un direttore generale, un capo sezione. Queste sono cose di famiglia, sono cose interne, sono cose paterne.

Immaginate che voi voleste censurare un figlio perchè ha risposto male al padre, e scriverlo in una tabella, farlo pubblico? Ben vedete che la cosa non è ammissibile.

Quando voi mettete sul registro che un capo di divisione, un'autorità superiore ha fatto un rimprovero a Tizio, voi avete già ammesso il sospetto, ed io non credo che il sospetto possa allignare in una legge di garanzie, in una legge di un paese libero.

Ecco perchè io credo che la censura debba essere eliminata dalla legge; la censura vi è inviscerata *in re ipsa*, e quindi non è il caso di farne materia di matricola e di pena.

Si dovrebbe quindi limitare le punizioni alla sospensione, ed arrivare anche alla destituzione, nei mancamenti gravi, ma la censura io non posso ammetterla in alcun modo, non posso capire come essa possa formare oggetto di legge, della discussione d'un Parlamento. Questo non mi pare che sia molto conforme ai principii di libertà e molto meno ai principii morali.

La società è perversita grandemente, o signori, ad onta che la civiltà vada innanzi per le scienze e per le arti; e sapete perchè? Perchè si è voluto sempre dal vaso di Pandora cavare le pene, e non i premi e le ricompense. Pigliate a guida l'onore che è quello che anima, che solleva, che vince migliorando l'umanità, ma non il sospetto, la fiscalità, che la depravano. Quindi togliete da questa legge la censura.

Queste sono osservazioni interne, famigliari, che ciascuno deve fare e ciascuno debbe ricevere, senza che nè l'uno nè l'altro abbia ira. Ma quando ne formate oggetto di pena, comincia la reazione, e

l'inferiore dirà al suo superiore: malamente mi avete censurato; ed allora avrete una contro-censura.

Ecco quindi in che si riassume la mia preghiera: cioè, che il primo paragrafo dell'articolo sia tolto di mezzo; la censura che è qualche cosa di interno non ha che fare col Parlamento, coi servizi pubblici e che so io.

MANTELLINI. L'onorevole Minervini aspettava l'articolo 43 per proporre che questa legge sia dall'attuale Gabinetto ritirata, comechè opera degli uomini del passato regime.

Ora io richiamo l'onorevole Minervini a fare attenzione maggiore alla data della presentazione delle diverse leggi; perchè se egli avesse prestata questa attenzione, avrebbe veduto che il progetto, tale quale è, è una elaborazione dell'attuale Gabinetto.

Ciò premesso, vengo alla questione.

Egli non vuole fra le punizioni la censura; perchè per lui *censura* indica *sospetto*, e non crede che si possa sospettare dell'impiegato coperto dalla presunzione che cuopre ogni cittadino di essere onesto. Ma, in realtà, qui non ci ha che far niente la censura dei sospetti. Le sono cose rettoriche più o meno a proposito dette in quest'Aula. (*Rumori a sinistra*) Imperocchè la censura, onorevole Minervini, la si applica per mancanze di minor conto, di minor grado, che non quelle per le quali si applicano pene più severe. Se l'onorevole Minervini avesse prestato attenzione, avesse letto almeno l'articolo successivo, che dice quali sono le mancanze per le quali si applica la censura, egli avrebbe visto che non sono impiegati sospetti che si censurano, ma sibbene si censurano gli impiegati negligenti, gli impiegati che stanno assenti dall'ufficio senza giustificazione o che tengono cattiva condotta morale. Sono questi gli impiegati che si censurano.

Quando si tratta di mancanze anche più veniali, creda l'onorevole Minervini che non si procede colla solennità della censura, di cui parlano questi articoli. Basta un semplice monito, un semplice avviso. Ma quando un impiegato si fa negligente, quando un impiegato mostra che tira più a prendere la paga che a prestare il servizio per cui è pagato, naturalmente non si può così d'un tratto venire alla sospensione e men che mai alla destituzione dall'impiego, e si comincia a censurarlo colla nota aggravante che di questa censura si vuole che se ne tenga conto, che sia registrata nel suo personale. Intanto che se l'impiegato a sua volta ha delle giustificazioni, anche delle giustificazioni si prende nota in detto registro.

Ecco qual è il meccanismo, ecco qual è il procedimento, ecco qual è la fiscalità di questa censura

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

che ha dato tanto nei nervi dell'onorevole Minervini. (*Si ride*)

MINERVINI. Ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Lo indichi.

MINERVINI. L'onorevole Mantellini mi ha fatto dire cose che non ho detto, ed ha asseverato cosa che non è. Egli mi ha fatto dire cosa che non ho detto.

PRESIDENTE. Ma guardi di non dare motivo all'onorevole Mantellini di chiedere alla sua volta la parola per un altro fatto personale.

MINERVINI. Il signor presidente vede bene che io sto perfettamente nel fatto personale.

PRESIDENTE. Sta bene; ma la prego, ripeto, di non sollevare lei qualche fatto personale.

MINERVINI. No, no, stia certo che io sono calmo e tranquillo.

PRESIDENTE. Calmo e tranquillo sì; ma io mi riferisco alle frasi che adopera. Si possono pronunciare con tranquillità frasi non affatto opportune.

MINERVINI. Io credo che non ho mai dato ragione al signor presidente di richiamarmi per frasi non troppo convenienti, e molto meno adesso. Ma poichè il signor presidente ha fatto questo eccitamento generico, e non perchè fosse diretto a me personalmente, io mi adatterò volentieri al suo desiderio.

L'onorevole Mantellini, nel combattermi, mi sembra che fosse uno del Consiglio dei Dieci; imperciocchè avrebbe voluto che questa censura fosse rilevata come un gran che; e soggiungeva che io non aveva letto il seguente articolo.

Onorevole Mantellini, ma l'articolo seguente è appunto quello che mi ha fatto reclamare la soppressione del primo paragrafo di questo articolo. Si dice nel seguente articolo: « questa censura sarà notata su un registro. »

Ora sapete voi, o signori, quando ogni cosa che nella vita comune può accadere anche all'impiegato sia notato in un registro che cosa avverrà? Avverrà che non troverete più impiegati, troverete dei servi, ma non degli uomini liberi e che si rispettino.

L'onorevole Mantellini mi ha detto, che vi è il paragrafo seguente, in cui è detto che l'impiegato ha diritto che le sue giustificazioni siano annotate sul registro di matricola.

Ma Dio buono! onorevole Mantellini, un uomo serio come lei, un giurisperito, un uomo che copre un alto ufficio dello Stato, quando vi ha un registro in cui è notata la censura, vuol egli che chi ha inflitto la censura legga notata la censura della censura?

In un registro si potrà dire, per esempio, Minervini non interviene assiduamente all'ufficio...

PRESIDENTE. Come lei alla Camera. (*ilarità prolungata*)

MINERVINI. Minervini risponde, dico, son venuto tardi ho avuto a fare; sarà serio il sottoporlo a censura invece di avvertirlo, come sempre si pratica tra padre e figlio?

Il capo di ufficio non sarà più il moderatore degli impiegati, ma sarà il carnefice, il nemico, l'aguzzino.

Quindi io credo che la censura debba essere prescritta tanto più per il motivo che vi diceva l'onorevole Mantellini, che se vi sarà la censura è ammessa la censura alla censura sulla stessa matricola.

Io rispetto la vostra penetrazione onorevole Mantellini, io ammiro i vostri lumi, ma quando si emettono questi principii, io mi appello alla sua superiorità di vedute e sono certo che smessa l'idea dell'amore alla propria opinione, senta come me il vero di questi ragionari.

Se tutte le azioni si dovessero censurare a questo modo non so dove si andrebbe.

Il sistema delle censure sapete a che ci conduce? Gli uomini i più onesti, i più intelligenti non ci baderanno, perchè in queste piccole cose un uomo, superiore e pieno di moralità, un uomo indipendente, conta nella bontà del superiore e nella logica delle cose, e invece ci baderanno quelli che sono nulli, che sono impiegati di poco conto.

Troverete un impiegato che non avrà potuto andar all'ufficio per tante ragioni, anche legittime e non rivelabili. Uno, per esempio, che avesse una cambiale da pagare, certo essendo un uomo onesto e non volendo incorrere nell'arresto (che ora però si è abolito) o nel disonore di un protesto, lascerà che il suo nome sia notato sul registro ma anderà a pagare.

Al superiore che lo rimprovererà della mancanza non potrà dire: io aveva una cambiale da pagare, perchè allora si sentirà rispondere, perchè fate debiti? Siete un uomo immorale, siete uno sciacquatore!

Ma dove andremo, o signori, con questo sistema? Io vi prego di non sottoporre l'impiegato alla matricola del soldato. Quella del soldato la capisco, perchè cogli eserciti permanenti, cioè coll'assolutismo armato, la disciplina è indispensabile, e va bene che vi sia la matricola, che dica il tale ha fatto questa o quell'altra mancanza, ma fare dell'impiegato un soldato e sottoporlo alla matricola, domando io se si faccia cosa che possa essere commendevole, ragionevole, che raggiunga il fine che vi proponete.

Certamente no. Io spero che lo stesso onorevole

Mantellini che mi ha combattuto verrà a questa conclusione.

Egli mi ha detto un'altra cosa, ha detto: l'onorevole Minervini non ha guardato le date, se le avesse guardate avrebbe veduto che questa legge è opera dell'attuale Gabinetto. Io non lo so precisamente, ma pongo un dilemma: si è fatta una ricopiatura, dal presente Gabinetto, come molti dei miei colleghi mi hanno detto, e allora, lo dico francamente, si è fatto male. E lo dico, perchè io non fo guerra agli uomini del presente, fo guerra ai sistemi dei precedenti Gabinetti, perchè con questi sistemi si sfascia non si governa. Se poi il progetto è stato compilato dal Ministero attuale, me ne duole che con i miei amici politici concorde per 17 anni di vita parlamentare, non potrei esserlo con un principio che non raggiunge lo scopo, e che è contrario alla vera libertà. E ciò dichiaro apertamente, lo ripeto; appartenendo allo stesso partito, sono nel dovere di manifestare la mia opinione sull'operato del Ministero, e di richiamare la sua attenzione sulle cose che non vanno, e ciò è nel senso di appoggiarlo, e non di censurare gli atti dopo averglieli fatti compiere senza avvisare a discuterli per bene. (*ilarità*)

Nei Parlamenti non vi è l'adagio che chi tace afferma. (*ilarità*) Chi non prende la parola ha la libertà del voto, ed io non vorrei che si desse un voto, senza che sia ragionato, spiegato bene dagli uomini competenti. Tacere per me sarebbe stata colpa, perchè avrei stimato poco gli uomini della attuale amministrazione, per i quali primo dovere io stimo dovesse essere la lealtà della opinione.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, ella ha fatto un secondo discorso, mentre doveva limitarsi al fatto personale.

MINERVINI. Mi duole che le sue osservazioni siano venute quando ho finito.

PRESIDENTE. Ho tollerato.

MINERVINI. Ritengo la sua tolleranza per una amabilità. La ringrazio, ma ci siamo combinati onorevole presidente, ella osservando ed io togliendo ogni pretesto all'osservazione, avendo finito il mio discorso. (*ilarità*)

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Minervini non ha fatto solamente una analisi critica di questo articolo di legge, ma ha manifestato la sua riprovazione a tutto intero il concetto della legge. Egli ha dichiarato, precisamente nel secondo suo discorso, che questa legge era una copiatura della legge fatta dai nostri avversari, e se non era la co-

piatura della legge, era la riproduzione di un sistema riprovato.

Rispondendo all'onorevole Minervini, io risponderò un'ultima volta a questa infondatissima accusa.

E per rispondere, citerò le parole che io ho pronunziato in questa stessa Camera, il 28 di marzo 1876.

Mi permettano i miei colleghi di ricordarle, poichè vedo che troppo spesso si dimenticano, e mi si permetta di ripeterlo, troppo spesso mi si accusa di aver mancato a promesse che non ho mai fatte. (*Si ride*)

Ecco le parole che io ho pronunziate il 28 marzo 1876.

MAZZARELLA. Si ricordi quello che ha fatto.

PRESIDENTE. Non interrompano.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho buona memoria, onorevole Mazzarella.

MAZZARELLA. Lei lo dice, ma io lo nego.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io lo dico, e lo provo.

PRESIDENTE. Non risponda alle interruzioni, onorevole presidente del Consiglio.

MAZZARELLA. Vedete con gli occhi vostri.

PRESIDENTE. Abbia la bontà di far silenzio, onorevole Mazzarella.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho quattro occhi per vederci meglio, onorevole Mazzarella, e la memoria mi serve perfettamente.

Io pronunziava adunque il giorno 28 marzo 1876 queste parole:

« Converrà alleggerire la responsabilità degli alti dicasteri e degli stessi ministri... »

Queste parole rispondono a coloro che vorrebbero semplificare l'amministrazione, facendo unico e solo assegnamento sulla responsabilità dei ministri, senza freno, senza limitazioni, senza corpi consulenti, senza cooperatori legali; la responsabilità dovrebbe servire a tutto, secondo taluni. Questa opinione non è la mia.

Io seguitava dicendo:

« ... liberandoli (i ministri) dal pericoloso impegno di difendere ogni deviazione illegale dei loro agenti, dichiarando che tutti gli ufficiali pubblici debbono rispondere avanti alla giustizia nazionale. »

Qui il testo nota: « Applausi a sinistra. »

« Essi devono rispondere (e qui parlo degli impiegati) avanti alla giustizia nazionale di ogni violazione di legge. »

A questo proposito, poichè si parla così sovente della legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari, io debbo ricordare che insieme alla legge, che ora discutiamo, fu presentata anche la legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari, e se quella

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

legge non è venuta prima in discussione non è certo colpa mia, onorevoli signori; alla Camera furono queste due leggi presentate insieme; insieme non si possono discutere, ma quella si poteva discutere anche prima; e se non si è discussa prima, non è colpa dell'attuale Ministero.

ERCOLE. C'è la relazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La relazione non l'ho vista; è forse ancora nella mente del relatore.

« E perchè questa responsabilità (io seguitava) sia accompagnata dalle necessarie guarentigie, noi pensiamo essere indispensabile di mantenere ciò che fu già promesso più volte, pur troppo senza alcun effetto (e questa era una censura ai nostri antecessori) dalle precedenti amministrazioni, cioè di migliorare la condizione economica degli impiegati, e di assicurare i diritti con disposizioni di legge. »

Ora qual altro scopo ha questa legge, se non quello che ho chiaramente indicato il 28 marzo 1876? Perchè in fin dei conti questa legge fu presentata un anno fa.

Miglioriamola, signori, questa legge, ma non venite a dirmi: voi abbandonate il vostro programma; voi accettate i concetti dei vostri avversari!

No, signori, io mantengo le promesse fatte; io rimango fedele al programma, che su questa materia ho annunciato al Parlamento. E sarà questa l'ultima volta che io torno su tale questione.

Poche parole sulle osservazioni fatte dall'onorevole Minervini.

L'onorevole Minervini, col suo solito acume, con la sua solita eloquenza... (*Mormorio*) — Per Bacco! lasciatemela giudicare da me — ha fatto una critica della parte di questo articolo, dove fra le pene, una ve n'è annoverata che egli trova fuori di proposito, cioè la censura.

Ora, in verità, io non so dove miri l'onorevole Minervini con la sua critica. Alle mancanze indicate nell'articolo egli vorrebbe applicare una pena diversa dalla censura. Ma se così è, onorevole Minervini, mi permetta dichiararle francamente che io non sono d'accordo con lei. La censura è una pena mite che ha del rimprovero e del consiglio; quindi io che sono partigiano della mitezza nelle pene (e che ho votato ieri per la seconda volta, e di gran cuore, l'abolizione della pena di morte), io che non credo per nulla nell'efficacia delle pene gravi, io accetto sempre le più miti; e se ce ne fosse alcuna più mite della censura, io l'accetterei. L'onorevole Minervini poi, analizzando in che consiste la censura, dice: La censura è qualche cosa d'intimo, di interno, di paterno; è qualche cosa che non deve uscire dalla famiglia degli impiegati. Onorevole Minervini, quella censura non è più una censura nel

senso di quest'articolo; ed i ministri e gli alti funzionari, e in generale i capi di servizio che sanno fare il loro dovere, creda pure, onorevole Minervini, ne usano largamente di questa censura nel senso quasi di amorevole ammonizione, come ella l'intende; ne usano cogli impiegati minori, perchè nei primi e lievi loro errori si correggano. E se non è quasi un paterno consiglio, è una lagnanza che esprime il desiderio del capo di ufficio perchè l'impiegato adempia meglio alle sue funzioni. Ma questa specie di censura, signori, non entra per nulla nell'ordine delle pene; questi sì che sono atti del tutto interni e della famiglia. Sono i più frequenti e saranno anche i più efficaci.

Ma, signori, volete voi seriamente che l'impiegato faccia il suo dovere? In tal caso bisogna bene che nella legge ci siano i mezzi, siano pur miti, per reprimerlo qualora manchi. L'onorevole Minervini dice: altro è l'esercito, altro sono i funzionari civili. Ma, signori, i funzionari civili compongono un esercito nell'ordine amministrativo, che ha bisogno di disciplina; e se, quando non adempiono i loro obblighi, non potete richiamarli al dovere, se quando mancano non avete il modo di reprimerli prontamente, l'indisciplina, il disordine e l'anarchia nella amministrazione dello Stato sono inevitabili. I premi a chi fa bene, e le pene, anche miti, ma applicabili prontamente, in caso di mancanza, sono i soli modi con cui si può mantenere bene ordinata una pubblica amministrazione.

Io mi limito a queste considerazioni, e spero che la Camera non accetterà la proposta dell'onorevole Minervini.

MAZZARELLA. Ho domandato la parola per avere una spiegazione intorno alle parole adoperate in questi due articoli.

Ha parlato l'onorevole signor ministro della censura, come di alcun che di paterno, come di un consiglio dato, in famiglia, dal genitore ai propri figliuoli.

Amerei di avere una spiegazione, e mi acquieterei subito.

Io non ho udito mai che un padre abbia un registro di matricola (*Si ride*) per segnarvi le colpe dei propri figliuoli: se l'onorevole Depretis troverà questo padre, io mi arrenderò senz'altro a votare questo articolo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Rispondo subito all'onorevole Mazzarella; il padre ha il registro degli errori e delle virtù dei figliuoli nel suo cuore. (*Bravo!*) Ivi stanno sicure ed incancellabili. Ma io vorrei che l'onorevole Mazzarella mi sapesse dire in che modo nel cuore di un ministro, di un alto funzio-

nario, potrebbero imprimeri i meriti o i demeriti dei 15, 20, 30, mila figli che da lui dipendono. (*Risa*)

Quando mi avrà sciolto questo problema...

MAZZARELLA. Non c'è cuore in mezzo agli uffizi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. allora dirò che l'onorevole Mazzarella ha ragione.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzarella, la prego di fare silenzio.

MAZZARELLA. Ma ho un cuore anche io per non tacere.

PRESIDENTE. Ma il cuore l'abbiamo tutti. (*ilarità*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

VARÈ. L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che la relazione sul progetto di legge relativo alla responsabilità dei pubblici funzionari, era ancora *nella mente* del relatore. In questi giorni, non è la prima volta che l'onorevole presidente del Consiglio faccia allusione a questo fatto; rispondendo, nel primo giorno della discussione sul progetto che ci occupa, all'onorevole Mazzarella, egli disse queste parole: « Ma se le due leggi non vanno insieme, l'onorevole Mazzarella s'intenda col suo collega Varè. »

Io sento il bisogno, dopo queste due dirette allusioni, di giustificare davanti alla Camera che per parte mia personalmente, non ho mancato al debito di relatore. La relazione è qui (*La mostra*), le prove di stampa sono state distribuite a tutti i membri della Commissione, ed era pronta per essere presentata al banco della Presidenza in aprile...

Una voce dal banco della Commissione. In giugno.

VARÈ... inquantochè appunto dall'aprile io l'aveva finita, e, se era approvata, non mancava altro che mettere la data del giorno, poichè quella del mese era già nella stampa.

In quell'ultima seduta, in cui io, dopo aver fatto distribuire ai componenti la Commissione le bozze di stampa della relazione, li ho raccolti, ma non vi erano tutti, si sono dette delle cose molto cortesi verso l'autore della relazione; ma si trovò il bisogno di modificare alcuni articoli del progetto di legge per metterli in armonia colle idee espresse nel lavoro e che la Commissione approvava.

Allora fu dato incarico a chi presiedeva, e degnamente presiedeva, quella Commissione (come degnamente presiede quella che oggi vediamo al banco dei commissari) di fissare una conferenza col ministro.

Tutti sanno che la salute del ministro proponente di quella legge, sulla fine di aprile ed il principio di giugno era, disgraziatamente, malferma, e che essendo impegnato in lunghe discussioni al Senato, si trovò molte volte nella condizione di alzarsi da letto per andare al Senato, e tornare a letto non appena

uscito dal Senato. Queste sono cose note. Quindi è stato impossibile trovare un momento (ed il raccogliere la Commissione non è parte del relatore) in cui fossero contemporaneamente in Roma, in una sera od in una mattina, Commissione e ministro.

Io certamente sono ben lontano dall'accusare alcuno, perchè nessuno deve essere accusato di questo; ma mi premeva che non ricadesse sopra di me una responsabilità che al certo non posso avere.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io ignorava completamente i particolari testè annunziati dall'onorevole Varè; e sono lietissimo di averli ora conosciuti. Io avrei dovuto dichiarare (forse ho mancato in ciò verso l'onorevole Varè che stimo grandemente) che io non credevo doversi ascrivere a lui il ritardo nella presentazione della relazione; ma certo mi ammetterò che non è colpa mia. Nessuno potrà esserne addebitato; ma in tal caso perchè s'accusa il Ministero se questo disegno di legge non è venuto in discussione?

PRESIDENTE. Dopo le obiezioni dell'onorevole Minervini, parmi che l'articolo 44 debba essere votato per divisione.

L'onorevole nostro collega chiedeva che fosse soppresso il primo paragrafo. Ciò significa che egli e tutti quelli che saranno del suo avviso voteranno contro.

« Art. 43. Le punizioni degli impiegati civili sono:

« 1° la censura. »

Pongo ai voti questo paragrafo.

(È approvato.)

Questo paragrafo essendo approvato e non essendovi opposizione sugli altri, si può mettere ai voti l'articolo nel suo complesso.

Lo rileggo:

« Art. 43. Le punizioni degli impiegati civili sono:

« 1° La censura;

« 2° La sospensione da un giorno ad un mese, con perdita fino al quarto dello stipendio;

« 3° La sospensione da un mese ad un anno, con perdita fino alla metà dello stipendio;

« 4° La revocazione;

« 5° La destituzione. »

(È approvato.)

« Art. 44. La censura è fatta verbalmente o per iscritto dal capo d'ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato, ed è annotata come tutte le altre punizioni nel registro di matricola.

« Si fa luogo alla censura per le cause seguenti:

« Negligenza, insubordinazione, mancanza in servizio;

« Assenza qualunque dall'ufficio non giustificata;

« Cattiva condotta morale;

« Offesa al decoro dell'amministrazione.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1877

« L'impiegato ha diritto che le sue giustificazioni sieno annotate sul registro di matricola. »

L'onorevole Mussi Giuseppe ha facoltà di parlare.

MUSSI GIUSEPPE. L'onorevole Mantellini si è molto meravigliato di un'accusa che, per verità risuonò varie volte in quest'Aula, e fu messa avanti da diversi egregi oratori, quella cioè che la legge, che ora stiamo discutendo, sia l'opera di un altro partito; e che quindi sia ragionevolmente e giustamente, secondo le opinioni di quel partito, informata a principii che dovrebbero ripugnare con le dottrine e le convinzioni nostre.

Oggi ancora l'onorevole presidente del Consiglio ha rinforzato gli argomenti messi innanzi dall'onorevole Mantellini. Ci corre dunque l'obbligo di spiegare per quali ragioni si è fatta così viva in una parte di questa Assemblea la convinzione di questo fatto.

Noi abbiamo creduto, erroneamente forse, che questa legge non potesse essere l'opera di un Ministero riparatore. E non se l'abbia a male l'onorevole Lugli se aggiungo, che noi abbiamo creduto questa legge infetta del vizio dell'ipocrisia; ardisco pronunciare la parola, perchè usata dall'onorevole deputato Salaris, non ha trovato nè contraddizione nè disapprovazione.

E questo noi abbiamo creduto soprattutto, perchè abbiamo veduto la parte che ci sta dicontra votare le disposizioni di questa legge nei momenti più dubbi e correre alla riscossa come solevano fare i soldati romani della terza fila, quando le prime sembravano scosse.

Noi abbiamo rammentato questo fatto, perchè ci sembra evidente che la Destra porti speciale affezione a queste disposizioni che a noi sembrano veramente draconiane; ma dopo l'autorevole dichiarazione dell'onorevole Mantellini e dell'onorevole presidente del Consiglio, questa interpretazione, siccome inesatta, noi l'abbandoniamo; ne cercheremo un'altra e la troveremo facilmente.

Onorevoli signori, voi sapete che il capo dell'opposizione della Destra mi ha qualificato per un agnello. Perciò io debbo essere ingenuo e di scarsa mente fornito, ma debbo anche essere candido e facile a ricercare le più ovvie cause atte a spiegare i fatti. Agnelllescamente dunque io debbo credere che, non dirò i lupi, ma i cani bigi abbiano fermato questo concetto: cerchiamo di tenere su il Gabinetto, fintantochè riesca logorato per guisa che la caduta sua trascini seco tutta la parte. Questo è l'argomento che si è cacciato nella mente nostra, ed allora io comprendo come la Destra appoggi vivamente il Gabinetto. L'appoggia perchè, sostenendo idee che

sa da noi combattute, lo mette nella condizione di ridursi alla cinghia, e di rovinare trascinandoci colla sua caduta. Questo sistema di lotta parlamentare sarebbe correttissimo. Ma noi, onorevoli signori, ci ricorderemo che i vasi che devono raccogliere i nostri voti si chiamano urne, e noi deporremo nel sepolcro, spero, questa legge malaugurata, in modo che essa non abbia a vedere il *resurrexit*, od almeno il *resurrexit* glielo abbiano a cantare quelli della parte che ci è contraria.

Io oggi ho udito l'onorevole Mantellini affermare che la censura è una misura molto mite. Ma per impedire che egli mi ripeta che noi non leggiamo le leggi, mi permetto di osservargli che ho veduto come la censura non solo abbia quegli effetti di cui parla l'articolo successivo, ma crei anche un carattere di recidività che inasprisce tutte le altre pene, e ciò, a mio avviso, accresce la gravità della censura.

Ma io davvero non mi inoltro molto in questa tesi, perchè poco so comprendere il linguaggio della burocrazia, io so appena appena un po' d'italiano, ma di italiano antico, il volgare eloquio, come lo chiamavano una volta. Oggi abbiamo una fabbrica di linguaggio nuovo: ho udito parlare del *razional* o del *nazionale* che sia. Io credeva che fossimo tutti nazionali; no, signori, i nazionali od i razionali non stanno che dietro i cancelli. (*Si ride*)

Questo mi ha fatto ricordare un passo d'un grande storico antico, il quale narra, come un giureconsulto volgendosi ad un imperatore affermasse: « voi avete il diritto di conferire la cittadinanza, non quello di creare delle parole. »

Io vorrei pregare gli onorevoli ministri di lasciare alla Crusca, che va con piede abbastanza riposato, l'incarico di rifarci il dizionario. I ministri si contentino di nominare trecento o quattrocento commendatori all'anno (*Ilarità*); ma le parole le lascino come le ha create il buon padre Dante e gli altri autori del gentile eloquio, che avevano cuore, e non avevano bisogno di tutti questi registri di censure e di nazionali. (*Si ride*)

L'onorevole Lugli si affatica attorno ad un'opera molto ardua, quando cerca di correggere questa legge in vero. Io ammiro la sua diligenza, la sua dottrina; ma se fosse permesso anche a me, non di fabbricare delle parole, ma di ripetere un motto in vernacolo, io ricorderei il veneziano: *l'è pezzo el taccon del buso*, perchè davvero questa è tale legge che correggerla equivale a fare opera pressochè vana ed inutile.

Esaminiamo questo articolo 44.

Chi può essere, e perchè si può essere colpiti da questa censura, che non è pena lieve, perchè, fra le

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1877

altre conseguenze sancite, è il primo gradino della scala delle pene e costituisce per un secondo fallo la recidività?

Osserviamo brevemente per quali mancanze si merita questa punizione:

« Assenza, negligenza, insubordinazione, mancanza in servizio. »

Fin qui la corre liscia. Un uomo che replicatamente manca ai doveri suoi, può e deve essere punito.

« Assenza qualunque dal servizio, non giustificata. »

Qui la sanzione diventa più dura; perchè la giustificazione non è detto in qual modo si potrà presentare perchè riesca sufficiente, e noi abbiamo veduto come questa legge sia incaricata di fare da scaricabarili.

Ma continuiamo:

« Cattiva condotta morale. »

Anche qui, se nel gregge (giacchè sono un agnelino anche io, posso parlare di gregge), se nel gregge degli impiegati si è messa qualche pecora meno delle altre sana e buona, è giusto che sia espulsa. Io temo delle malattie contagiose; e però un po' di isolamento lo accetto facilmente.

Ma c'è qualche cosa di peggio.

Quanto voi avete punito i negligenti, quando avete punito gli insubordinati, quelli che commettono una mancanza in servizio, quelli che tengono una condotta morale cattiva, non vi basta? No, non basta; c'è un'altra di quelle frasi insidiose e pericolosissime, sulla quale io devo, e mi permetto di richiamare tutta l'attenzione della Camera: « offesa al decoro dell'amministrazione! » Il padre Dante che l'italiano lo sapeva, dopo aver visto sulla porta dell'inferno quella tale terzina che termina:

Lasciate ogni speranza o voi ch'entrate.

Si volge a Virgilio, e timoroso osserva

Il senso lor m'è duro.

Veramente io ci ho pensato assai a questo passo quando ero studente, perchè mi sembrava assai arduo.

Come? è duro l'intendere queste parole: *Lasciate ogni speranza o voi che entrate?* A me pareva invece chiaro come un discorso dell'onorevole Torrigiani. (*Si ride*) Lo affermo a titolo di elogio, perchè a me sembra uno degli oratori più forbiti.

Dunque, ruminavo fra di me, non è questo il senso della parola *duro*, ma deve intendersi forse moralmente per *severo*, come un discorso dell'onorevole Gabelli. Neppure questa interpretazione mi andava a sangue, perchè se il senso di quelle parole pareva severo al poeta, e lo era in fatti, era

però chiaro e mi sembrava inutile che si volgesse al maestro per domandargli una spiegazione.

Chiesi allora al mio maestro, che era un prete. (*Si ride*), precisamente un prete, che m'insegnasse il vero senso di quelle parole.

Io non aveva molto a lodarmi di quell'abate perchè mi dava delle *orecchiate* che non erano contemplate nel programma d'insegnamento, e non mi accordava mai niente, neppure per l'istruzione obbligatoria; e se gli chiedeva dei libri, non mi dava i mezzi per acquistarli. (*Si ride*)

Questo degno sacerdote allora mi regalò questa interpretazione: è *duro* perchè non si capisce come, dopo avere invocato *il primo amore* nella antecedente terzina, si mandino gli uomini alla censura, ed all'inferno per l'eternità.

Parimente in questa legge voi avete veduto che si danno delle garanzie agli impiegati; ma viceversa poi si mandano via per sempre.

« La dispensa dal servizio può essere decretata quando si riconosca esser l'impiegato divenuto inabile, ovvero allorquando la dispensa sia necessaria nell'interesse del servizio. »

Ecco un'altra di quelle frasi elastiche. *L'inabilità e l'interesse del servizio* chi li giudica? L'impiegato superiore, che con un semplice giudizio personale, e coll'opera di quei famosi Consigli che voi sapete, dall'oggi al domani getta un galantuomo sul lastrico.

Si vuol colpire un altro impiegato che *faccia offesa al decoro dell'amministrazione*; ma una vera offesa al decoro dell'amministrazione non può dipendere che da una condotta immorale.

Io capisco che un uomo che tiene una condotta immorale possa offendere fuori d'ufficio il decoro dell'amministrazione a cui appartiene, ma quando voi avete stabilito pene per tutte le colpe anche minime che un impiegato commetta in ufficio, pene per ciò che possa far di male anche alla società con una condotta immorale, in che si risolve questo *decoro d'ufficio?*

Scendiamo agli esempi, perchè la casistica serve a rischiarare le idee; eccovi un bravissimo e buon impiegato, il signor Pacifico Mansueti, che ha un'ortografia ed una calligrafia eccellenti, sicchè io che l'ho pessima, sono obbligato ad invidiarlo; un impiegato che adempie il suo dovere, va all'ufficio dieci minuti prima dell'orario, dieci minuti dopo mette a posto le sue carte nel cancello e se ne torna ai domestici lari.

Questo impiegato, ottimo sotto tutti i riguardi, ma che risponde al nome di Pacifico Mansueti, sgraziatamente non gode le simpatie del signor

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1877

commendatore Agostino Volpi, bravissima persona anche lui, ma di umore acido asprigno.

Un bel dì il povero Mansueti per giungere all'ufficio deve percorrere mezza Roma, arriva al Ministero delle finanze tutto inzaccherato; il suo capo d'ufficio gli osserva non essere quello il modo di vestirsi e di presentarsi negli uffici dell'amministrazione e gli infligge la censura per titolo di decoro.

Se egli farà un'osservazione, se risponderà una sola parola, sarà punito anche per insubordinazione; se un'altra volta gli avverrà questo malanno, cadrà in recidività; sarà dunque meglio che egli cerchi di procurarsi un posto in un magazzino di prodotti chimici dove tutti i giorni avrà sotto gli occhi le sostanze onde si compone il lucido per le scarpe, prima origine delle sue sventure.

Onorevoli signori, tutto ciò che è dubbio e diversamente interpretabile riesce pericolosissimo nelle leggi, e non sono io che lo dico, sono i migliori interpretatori del diritto che affermano dovere essere rigorose, ma esatte, chiare, bene definite, possono essere perfino inique, cioè contrarie all'equità, ma saranno almeno giuste; e contrarie all'arbitrio; quando invece le leggi sono fatte con questo linguaggio indeterminato, indefinito, allora tutti i capricci trovano modo di sbizzarrirsi.

Io perciò ho votato contro la censura.

Comprendo che ogni scala è di molti gradini e che quindi anche una scala penale deve avere diverse specie di pena; ma siccome tutti i gradini formano nel complesso la scala, il fatto più pericoloso per l'impiegato è il vedersi costretto a fare il primo, perchè allora esso è esposto ad una sorveglianza molto maggiore. Allora il superiore con l'animo prevenuto, perchè anche un uomo onesto può avere delle prevenzioni, gli tiene gli occhi sopra e facilmente viene a scorgere in lui difetti molto maggiori di quelli che in fatti può avere, imperocchè tutti, anche i migliori, hanno pur troppo dei difetti, non essendovi al mondo pesche senza noccioli, nè uomini senza difetti, perciò se si deve applicare delle punizioni fa d'uopo applicarle per motivi bene definiti e chiari.

L'impiegato, tale deve riputarsi quando si trova in ufficio, al di fuori è libero cittadino.

Quando un impiegato in ufficio fa intieramente il dover suo e sempre tiene una condotta irreprensibile, che cosa potete pretendere di più da questo povero infelice? Anche quando risponde al nome di Mansueti Pacifico? Neppure i pacifici, infatti potranno, a mio avviso, reggere ad una serie di disposizioni così terribili, così intricate, e di così facile ed elastica interpretazione, quali mi sembrano quelle che ci sono proposte.

Io quindi respingo l'articolo 44 o quanto meno respingo l'ultimo capoverso che si riferisce all'offesa, al decoro d'ufficio, perchè io trovo che quando un uomo fa intieramente il suo dovere e risponde alla legge morale, non può mai offendere nessun sentimento di decoro ragionevole e giusto.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Signori, chi rappresenta la nazione in Parlamento, segga a destra, a sinistra o al centro, ha piena l'indipendenza del suo voto, ed è egli solo testimone e giudice della propria coscienza. Per me ritengo che, innanzi al Parlamento, nessun deputato eserciti il mandato suo a scapito dell'indipendenza propria, e che egli dia il suo voto sempre secondo coscienza, non per ragioni secondarie. Sono quindi perfettamente nell'ordine d'idee dell'onorevole Mussi, ma per le dette mie considerazioni: cioè, sono con lui per la soppressione non solo dell'ultimo, ma del precedente comma dell'articolo 44. E qui mi rivolgo all'onorevole Commissione, imperocchè all'onorevole presidente del Consiglio è superfluo mi rivolga, poichè so che egli ha principii non diversi da quelli che verrò esponendo.

Non è da ora che lo conosco, sono 17 anni che sosteniamo i principii pei quali siamo qui, nell'intento di migliorare le condizioni economiche, amministrative e morali del paese. Voi proponete che l'impiegato debba sottostare alla censura. Ma, signori, credete voi che l'impiegato, perchè vi dà l'opera sua contro ad uno stipendio, che è pane amarissimo, possa essere giudicato da chi? Dal ministro, dal capo di dipartimento sulla cattiva sua condotta morale? Ma, signori, dove andrete di questo passo? Chi volete che venga ancora a servire nei vostri dicasteri? « Per offesa al decoro dell'amministrazione. » Ma chi è giudice della condotta morale di un cittadino? Un capo di dipartimento, il ministro stesso? Oh, signori, il decoro è tal cosa che è più sacro della vita. Quando voi sopra una matricola avete segnato un cittadino e gli avete detto: io vi punisco di censura, perchè avete condotta immorale, ma allora non dovete più questo cittadino tenerlo nell'impiego; se siete convinti di ciò, mandatelo via; ma ritenetelo, coll'annotazione sulla matricola di avere commesso mancamenti all'onore, di avere offeso il decoro, è un errore, una cosa inammissibile. Come potete tenere quest'uomo? Una delle due: o voi volete uomini onesti, o non li volete; se li volete (come sono persuaso che li vogliate, perchè la seconda parte è inconcepibile d'ammettere, ebbene se voi li infamate sulla matricola, domando io che cosa farete di un capo sezione che tenga male....)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 8 DICEMBRE 1877

Costui è un uomo perduto. E notate che la cattiveria della nostra natura umana è tale che nell'indeterminato crediamo più che al determinato.

Se voi dite di un uomo: quel tale è un ladro, si crederà che quell'uomo sia capace di portare via tutto ciò che vede, mentre forse si sarà approfittato di qualche piccola cosa essendosi trovato in bisogno.

Ora voi quando vi erigete a giudice della condotta di un cittadino, dovete dargli, secondo la legge, il tribunale; non potete creare giurisdizioni anormali, perchè allora davanti alla legge l'impiegato non sarebbe più cittadino.

Quindi finchè volete ritenere:

« Si fa luogo alla censura per le cause seguenti:

« Negligenza, insubordinazione, mancanza in servizio; »

« Assenza qualunque dall'ufficio non giustificata; » le avete votate, m'inchino alla volontà della maggioranza; ma Dio buono! sopprimete *cattiva condotta morale, offesa al decoro dell'amministrazione.*

E non vi impensierite che sottraendo queste cause alla censura rimarrete disarmati.

Voi avete altre gravi punizioni in seguito e nelle quali potrete comprendere queste e caratterizzarle non indeterminatamente e punirle, perchè io ritengo non essere possibile che un uomo possa rimanere in un pubblico ufficio con una nota come questa sulla matricola, perchè questa nota lo fa sospetto di essere uomo immorale e offensore del decoro dell'amministrazione di cui fa parte.

Io non ho preso la parola nella discussione generale per non ritardare l'approvazione della legge; ma io domando che questa legge sia coordinata con le altre, perchè mi pare che anche la logica dell'onorevole presidente del Consiglio non deve essere diversa, dacchè espresse il concetto, che anche egli voleva si coordinasse a quella sulla responsabilità degli impiegati civili.

Quindi la prima volta io pregava la Camera di rinviare questa legge alle stesse Commissioni che si sarebbero occupate della legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari, e dell'altra sulla responsabilità ministeriale.

Mi pare che quest'oggi le poche parole da me dette a principio della discussione, abbiano avuto il plauso dell'onorevole presidente del Consiglio, il che mi fu grato immensamente, non solo per la sua qualità di presidente del Consiglio, ma perchè riconosco nel Depretis un giureconsulto liberale, indipendente, umanissimo. Quindi io prego la Camera di volere che questa cattiva condotta morale, questa offesa al decoro dell'amministrazione sia cancellata dall'articolo 44, perchè quando si abbia

un uomo immorale, non si può ritenerlo in ufficio. Erano queste le ragioni per le quali io mi avvisava di pregare la Commissione e la Camera, di voler sopprimere dalle pene la censura e lasciare che stesse nell'interno governo delle cose.

Io non comprendo che si possa esser censurabili semplicemente per negligenza; e che si debba confondere tanto questo, come un altro che pecchi d'insubordinazione talvolta per soverchia albagia del superiore, altra volta per poca passività di carattere del subordinato, il che va a seconda dei temperamenti; che si confonda, dico, la censura per cose cotanto lievi con quella meritata da coloro che sono immorali, che offendono il decoro della propria amministrazione.

Io non dico di togliere questo mezzo per punire gli impiegati, ma di toglierlo dall'articolo della censura; imperocchè io ritengo che reggimentare tutta l'azione della vita umana, sia un fuor d'opera nei Governi liberi. Finchè voi avrete questa mania di tutto reggimentare, cominciando dall'istruzione, io per me, vi rispetto, m'inchino al volere della maggioranza, ma protesto per l'avvenire.

Mi riassumo quindi pregando la Camera a voler sopprimere dalla censura i detti commi, il che non toglie che possano essere punibili i casi ivi mentovati, imperocchè sarebbero noverati nell'articolo scritto per le destituzioni.

MANTELLINI. Io ho domandato la parola non per altro che per dirigere un'azione di grazia all'onorevole Mussi per la lezione di lingua che egli ha voluto darmi. Non è cosa che avvenga così spesso, a me fiorentino, da lui lombardo. (*Rumori a sinistra*)

Egli mi ha dato del burocratico, del creator di parole, perchè invece di *matricola*, mi venne fatto di dir *nazionale o personale*.

Il *nazionale* che cos'è? È la matricola che avevano i nostri soldati, ed era benemerito quello che lo aveva netto e pulito d'ogni censura, d'ogni nota. Ecco qual è il significato della parola, e non mi pareva che avesse dovuto dar luogo all'onorevole Mussi di farci sopra tanto spirito, quanto ce ne ha fatto.

Del resto, onorevole Mussi, non so come si potesse dar quella lezione, quando, interpretando poi le parole di questa legge, non si traducevano nel significato vero, grammaticale che hanno. Imperocchè l'onorevole Mussi si fermò all'assenza non giustificata, e disse: chi e come giustificherà quest'assenza?

Ma qui non si tratta di prova, onorevole Mussi. *Giustificata* vuol dire se abbia o non abbia causa legittima che la giustifichi; se abbia un motivo, un

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

titolo che renda legittima l'assenza; questa è la ragione.

E giacchè egli ha voluto invocare il papà di tutti, il Dante, che del resto è stato battezzato a San Giovanni, come me... (Oh! oh! a sinistra)

C'è poco da far oh!, non è mica mio merito...

MUSSI GIUSEPPE. Ma non è morto a Firenze! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

MANTELLINI. Non è mio merito, dico.

Dopo le parole: « Lasciate ogni speranza, o voi ch'entrate, » le altre: « Maestro, il senso lor m'è duro, » non significano *oscuro*, gli erano anzi troppo chiare, ma vogliono dire che a lui faceva ritegno, era penoso l'entrar lì per quella porta, dove stavano scritte le parole « Lasciate ogni speranza, o voi ch'entrate; » e disse al Maestro: a che rischio mi espongo? Non voglio cimentarmi a entrarci dentro, perchè ho paura di non uscir fuori.

MUSSI GIUSEPPE. La ringrazio.

MANTELLINI. Ecco qual è la spiegazione delle parole: « il senso lor m'è duro. »

Quindi non facciamo dello spirito, o se pure lo facciamo, ridiamoci sopra e tiriamo avanti.

Ma in realtà, signori, quando si vuol discutere un progetto di legge, non so quanto convenga il venire a dire: l'onorevole Mantellini ha opinato che la censura sia una pena mite, mentre, vedete, la si segna in quello che ei chiama *nazionale*, e che la legge chiama *matricola*.

Al qual proposito debbo far osservare che non ho detto di avere e considerare per pena mite la censura, ma sì bene essere la più mite di quelle che si contemplano in questo progetto di legge. L'onorevole presidente del Consiglio diceva: se qualcuno me ne suggerisse una anche più mite di questa, comincierei a salire la scala da quel più umile e più basso gradino.

Avete, si dice, l'ammonizione, e qui non se ne parla.

Ma naturalmente alla prima mancanza nella quale cade un impiegato, gli si fa un amorevole avvertimento; e questo non si segna nella matricola perchè non si ha per una punizione. Onorevole Mussi, s'intende che le applicazioni della censura come pena, tali quali sono contemplate in quest'articolo di legge, si fanno solamente allora che la mancanza assuma tali caratteri di gravità da non potersi lasciare impunita, a meno che non si voglia ridurre senza ordine e disciplina la pubblica amministrazione. Questo, e non altro che questo è il concetto della legge.

Egli dice: tutto vi abbandono, vi abbandono anche la cattiva condotta morale; ma come mai

dopo tutto questo avete contemplato anche l'offesa al decoro dell'amministrazione?

Ora, immagini l'onorevole Mussi un impiegato che abbia dei debiti vergognosi, e che i creditori vengano più volte nel giorno o nella settimana a tirargli la giubba nell'ufficio. Crede egli che ciò si potrebbe a lungo tollerare? Sa che cosa accade in questo caso? Naturalmente si richiama l'impiegato e gli si dice: ma insomma trovate il verso di pagare questi debiti, e l'amministrazione il più delle volte gli facilita i mezzi per liberarsi da tali angustie.

Quando però si trova l'impenitente, il trascurato che versa in tristi condizioni per cattiva condotta, allora, se è tollerato, il disdoro risale all'amministrazione, la quale deve tutelarsene. Il meno che si possa fare allora è d'infliggergli una censura, per antivenire che non isdruciolì anche a pene più gravi. Quindi si comincia dalla censura come pena più mite e si sale per la scala della penalità, a seconda che la mancanza si presenta più grave, a seconda che essa merita veramente una punizione maggiore. Del resto queste sono le spiegazioni sole che potrei dare dopo ascoltato il discorso dell'onorevole Mussi, il quale ha fatto dello spirito, ma non ha dette delle ragioni.

MUSSI GIUSEPPE. Io accetto l'interpretazione di Dante, venendo da un Fiorentino; faccio osservare soltanto che quel povero Dante ha dovuto morire a Ravenna; dunque a Firenze si stava male. (*ilarità*)

Una voce. Se tornasse ora, starebbe peggio.

MUSSI GIUSEPPE. L'osservazione mia calza tanto più per l'esempio che l'onorevole Mantellini ha voluto soggiungere, relativamente al decoro dell'ufficio. Infatti se si tratta di un impiegato aggravato di debiti per cattiva condotta, allora cade sotto il capoverso dell'articolo della *cattiva condotta morale*. Se invece si tratti di un uomo perfettamente onesto e carico di famiglia, a sostentar la quale non gli è punto sufficiente il magro stipendio che voi gli avete assegnato, vorrete voi punirlo perchè per dar pane onestamente alla famiglia, è costretto a far debiti; e finirete per espellerlo dall'impiego?

Ma questo equivarrebbe proprio al confinarlo in quella torre dove Dante (giacchè è stato invocato) ha veduto il povero conte Ugolino morire di fame, e sentirsi dai figli offrire le loro carni per cibarsene.

Del resto, se l'onorevole Mantellini avesse avuto cuore di colpire di censura il Parini, perchè non aveva denaro per comperare il pane a sè e alla madre, io certo non gli avrei battute le mani.

PRESIDENTE. Dopo le obiezioni fatte a questo articolo, naturalmente bisogna che sia votato per divisione.

Metto dunque ai voti l'articolo 44 sino al quarto capoverso.

E ne do lettura:

« La censura è fatta verbalmente o per iscritto dal capo di ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato, ed è annotata, come tutte le altre punizioni, nel registro di matricola.

« Si fa luogo alla censura per le cause seguenti:

« Negligenza, insubordinazione, mancanza in servizio;

« Assenza qualunque dall'ufficio non giustificata; »

(È approvato.)

Vengono ora i due capoversi sui quali esiste la controversia.

Metto ai voti il primo:

« Cattiva condotta morale; »

(È approvato.)

Metto ai voti l'ultimo capoverso:

« Offese al decoro dell'amministrazione. »

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Rileggo tutto l'articolo per metterlo ai voti nel suo complesso:

« Art. 44. La censura è fatta verbalmente o per iscritto dal capo d'ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato, ed è annotata, come tutte le altre punizioni, nel registro di matricola.

« Si fa luogo alla censura per le cause seguenti:

« Negligenza, insubordinazione;

« Mancanza in servizio;

« Assenza qualunque dall'ufficio non giustificata;

« Cattiva condotta morale;

« Offesa al decoro dell'amministrazione.

« L'impiegato ha diritto che le sue giustificazioni sieno annotate nel registro di matricola. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 45. La sospensione porta sempre la perdita dello stipendio nella misura determinata, ma non dispensa dal servizio se non quando sia dichiarata l'*inabilitazione* dell'impiegato. »

(È approvato.)

« Art. 46. La sospensione è pronunciata con decreto ministeriale, sentito l'impiegato, il quale potrà anche chiedere di essere sottoposto al Consiglio di disciplina.

« Durante la sospensione l'impiegato non può essere promosso nè di grado, nè di classe, nè ottenere il passaggio ad altra amministrazione. »

(È approvato.)

« Art. 47. Si fa luogo alla sospensione da un giorno ad un mese per le cause seguenti:

« Recidiva nei fatti che diedero luogo a precedente censura;

« Assenza non giustificata dall'ufficio per oltre due giorni;

« Occupazioni incompatibili con lo stato d'impiegato;

« Eccitamento all'insubordinazione;

« Pubblico biasimo degli atti dei superiori o del Governo. »

MERIZZI. Quando dobbiamo applicare delle sanzioni penali, è bene che sieno specificati i singoli casi nei quali ha luogo l'applicazione delle medesime.

Io premetto la supposizione che l'onorevole ministro per le finanze presenti un progetto di legge che aggravi l'imposta sugli zuccheri; premetto che un pubblico funzionario in un convegno, in un caffè, esprima l'opinione che, non essendo lo zucchero un oggetto di lusso, ma un oggetto ormai di prima necessità, la legge che aggrava l'imposta sugli zuccheri sia contraria alla pubblica economia, e che perciò il Governo non avrebbe dovuto proporla. Ebbene, secondo le disposizioni del presente articolo, quest'impiegato dovrebbe essere punito.

In cotai guisa, se noi agli impiegati facessimo ponti d'oro, se noi accordassimo loro lauti stipendi, se noi dessimo loro, quando sono stanchi dei lunghi anni di servizio e non sono più abili ad adempiere il loro ufficio, pensioni pingui, capirei che si potessero imporre delle condizioni durissime. Pur tuttavolta io reputo che molti, anche in questo caso, direbbero: io sono cittadino italiano prima d'ogni altra cosa, e non voglio essere impiegato, quando debbo rinunciare a questa mia qualità. Come cittadino io adempirò i miei doveri d'ufficio; come impiegato io non negligerò il dovere del mio ufficio; ma fuori dei miei doveri d'ufficio, voglio essere libero ed in una questione la quale riguarda tutti i cittadini, voglio esprimere pubblicamente la mia opinione.

Ebbene, in questo caso credo che colui il quale emettesse quest'opinione, sarebbe pienamente nel suo diritto, diritto sancito dallo Statuto, e che è in contravvenzione con quest'articolo di legge.

Per la qual cosa io voterò contro l'ultima parte di questo articolo.

MELCHIORRE. L'onorevole Commissione tace intorno ai motivi che l'hanno determinata a stabilire i diversi casi nei quali la sospensione da un giorno ad un mese possa essere applicata agli impiegati civili. E siccome fra i diversi motivi per i quali questa misura disciplinare può essere inflitta ve n'è qualcuno che merita, secondo il mio povero intendimento, qualche chiarimento da parte della Commissione, così la stessa permetterà a me, di corta

levatura, di chiederle quello che non ha creduto di indicare nella sua elaborata relazione.

I dubbi che sorgono nell'animo mio si riferiscono all'ultimo capoverso dell'articolo 47 in esame, e particolarmente sulla intelligenza che debba essere data alle seguenti parole: « Pubblico biasimo degli atti di superiori o del Governo. »

Se queste parole dovessero togliere esclusivamente agli impiegati del regno d'Italia il diritto di giudicare politicamente gli atti del Governo, io crederei che sarebbe una enormità. Quindi io voglio sperare che nell'animo della Commissione e in quello dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri non siasi affacciato il pensiero di togliere ai cittadini impiegati quel diritto naturale che si ha intorno alla libertà delle opinioni politiche.

Se questa libertà fosse tolta all'impiegato civile, egli sarebbe un cittadino *meno che cittadino*.

Io comprendo che l'impiegato civile, educato, non possa farsi censore petulante e malevolo degli atti dei suoi superiori, imperocchè egli ha l'obbligo di eseguirli.

È molto meno potrei ammettere che un impiegato in una pubblica piazza, in mezzo ai trivii ed ai quadrivii, si facesse a vomitare villanie contro il suo superiore e provocare con acerbità di linguaggio il pubblico biasimo sugli atti dell'amministrazione di cui è parte. Egli non solo mancherebbe in tal caso ai doveri dell'ufficio, ma mancherebbe ancora alle leggi della civiltà; ed io vorrei che fossero tutti civili e compitissimi gli impiegati del regno d'Italia. Ma se a questo impiegato, per esempio, in un momento in cui si apre il periodo elettorale delle elezioni politiche generali, venisse il talento di esprimere la sua opinione, e questa fosse per avventura contraria all'indirizzo politico del Ministero che in tale momento regge la pubblica cosa, potrà questo impiegato, che è un cittadino, essere accusato di provocare il pubblico biasimo degli atti dei suoi superiori o del Governo? Signori, se questa intelligenza volesse darsi a queste parole dell'onorevole Commissione, io direi alla stessa: voi vorreste che l'impiegato fosse un servitore del Ministero, e non già un servitore della nazione che lo paga. E siccome l'impiegato è un *cittadino*, e questa qualità di cittadino non può essere distrutta dalle leggi, e se le leggi la distruggessero sarebbero ingiuste, e contro di esso si ribellerebbe la coscienza del paese, io voglio assolutamente essere assicurato, per votare l'articolo 46, che la libertà delle opinioni politiche e quella della parola degli impiegati civili, « in qualunque branco dell'amministrazione essi prestino il loro servizio, » rimangano illese, e che queste non possano essere offese nè menomate, accet-

tandosi l'ultimo paragrafo dell'articolo succennato, dalle seguenti parole che io ritorno a leggere: « pubblico biasimo degli atti dei superiori e del Governo. »

Ed è da temersi, signori, che una interpretazione ristretta e farisaica possa esser data nell'interpretazione di queste parole; imperocchè noi ci troviamo in un paese in cui la vivacità delle lotte politiche ci eccita, ed accalorandoci ad esse, chi ne assicura che la passione politica non veli lo intelletto dei funzionari superiori, cui è commesso il carico di giudicare i loro subordinati che fossero accusati come provocatori di tali biasimi? Ed io per decoro del Parlamento e del paese, non voglio citare le violenze alle quali si sono abbandonati gli uomini che governano la nazione fino al 18 marzo 1876 all'epoca delle penultime elezioni generali. Or, se una elezione politica generale dovesse essere indetta domani, sotto l'attuale Ministero di cui sono amico, io, per quanto sia avversario ostinato ed impenitente di quel partito che ha retto le sorti del paese sino al 18 marzo 1876, vorrei che eiffatta libertà come cosa sacra fosse rispettata. Spiacerebbero se alle mie parole si volesse dare un senso che esse non esprimono; io vorrei che la libertà delle opinioni politiche non fosse menomamente offesa ed ostacolata così nei cittadini, come nei funzionari pubblici. Quando tale rispetto è consacrato nelle leggi che qui si votano, e se ne curi la scrupolosa esecuzione, senza aver riguardo alle personali opinioni politiche degli impiegati, ho fede che in Italia le libertà politiche si consolideranno, e qualunque sia il partito che sta al potere, lo Statuto sarà sempre una verità.

LUGLI, *relatore*. Rispondo immediatamente all'onorevole Melchiorre a nome dell'intera Commissione, incominciando dal constatare che i suoi dubbi sono dubbi che rivestono un carattere di massima gravità, e contraddicono a quella *corta intelligenza* che egli ingiustamente si è appropriata quando esordiva col suo discorso.

La Commissione, quando ha accettato integralmente l'articolo dello schema ministeriale, e specialmente quando ha accettato l'ultima parte di questo articolo che riguarda il *pubblico biasimo degli atti dei superiori e del Governo*, essa ha inteso che l'impiegato, al quale si chiede il giuramento, debba cooperare francamente e lealmente all'indirizzo della amministrazione dello Stato; per conseguenza tutti gli atti che pubblicamente egli facesse in opposizione alle disposizioni del Ministero in merito all'andamento della amministrazione, si è ritenuto dovessero far parte di quelle colpe per le quali vi è poi una pena; ma nel mentre la Commissione ha ritenuto questo, non ha mai inteso di privare con

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1877

una disposizione di legge l'impiegato dei diritti che ha ciascun cittadino, di esprimere pubblicamente e nei modi dovuti la propria opinione sull'indirizzo politico dell'amministrazione.

Di modo che, dopo queste spiegazioni franche, se l'onorevole Melchiorre non trova l'espressione dell'articolo pienamente conforme a quanto io ho detto, ai concetti che ho enunciati, egli può proporre delle modificazioni; ma per rispetto alla Commissione, essa non ha dato altra interpretazione che quella che io ho testè accennata.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io dichiaro che la portata di questa disposizione, di cui non esito a riconoscere una certa gravità, va interpretata appunto nel senso dichiarato dall'onorevole relatore.

Non si è voluto menomamente interdire la libertà degli impiegati in fatto delle loro opinioni politiche; le opinioni politiche degli impiegati, lo ho già dichiarato alla Camera la prima volta che ho avuto l'onore di prendere la parola su questo argomento, sono libere; essi possono appartenere a qualsivoglia opinione politica, purchè adempiano ai doveri del loro ufficio, hanno il diritto di essere rispettati.

Il caso presente si riferisce solo a prevenire, direi quasi, piuttostochè a reprimere uno stato di cose che sarebbe intollerabile.

Come volete, o signori, conciliare la coesistenza e la confidenza col suo superiore di un impiegato di ordine inferiore, il quale pubblicamente (in privato può fare quello che vuole) biasima gli atti dei suoi superiori e del Governo?

Come potrete sperare il buon andamento della cosa pubblica, che deriva dall'accordo cordiale e volenteroso di tutti gli impiegati coi loro capi? È solo in questo senso che la disposizione si è messa in questo articolo; più nell'intenzione, come ho detto, di prevenire, che di reprimere. Questo e non altro può essere il significato che ha quest'ultimo inciso dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Melchiorre ha la parola per una dichiarazione.

MELCHIORRE. In verità i miei dubbi non avrebbero più ragione di essere dopo le dichiarazioni esplicite e formali dell'onorevole presidente del Consiglio e del relatore della Commissione; ciò non di meno perchè di essa si prenda nota e che ufficialmente resti io proporrei che, all'ultimo paragrafo di cui si è finora discusso, si aggiungessero le parole seguenti: « riferibili all'amministrazione di cui si è parte. » Questa sarebbe la mia aggiunta.

La Commissione dice solo: « pubblico biasimo degli atti di superiori o del Governo. »

E così le dichiarazioni autorevolissime dell'onorevole presidente del Consiglio e quelle della Com-

missione troverebbero la loro sanzione all'ultimo paragrafo dell'articolo 47 sinora discusso.

PRESIDENTE. Mandi questa aggiunta, onorevole Melchiorre.

Ha facoltà di parlare, onorevole Minervini:

MINERVINI. Dopo le spiegazioni date dalla Commissione e dall'onorevole presidente del Consiglio, io farei una proposta, la quale concorderebbe col desiderio dell'onorevole Melchiorre, e direi: *pubblico biasimo del Governo, non dei superiori*; perchè io non credo che si possa ammettere un Governo nel Governo.

Quando voi avete detto: *pubblico biasimo degli atti del Governo* è incluso anche quello dei superiori. Non vedo perchè un atto qualunque di un superiore che fosse censurato, sarebbe cosa diversa dalla censura di un atto del Governo.

Or bene, per togliere quello che nell'umanità purtroppo succede, l'idea anche lontana di vendetta o di abuso di potere sopra i propri dipendenti, perchè l'amore proprio del superiore fu sdegnato dalla critica del dipendente, io proporrei che si togliessero le parole *atti di superiori*. Quando avete detto pubblico biasimo degli atti del Governo credo che avete detto tutto.

A questo proposito mi ricordo di un fattarello avvenuto nel 1820 quando da noi ci fu la Costituzione. C'era il famoso canonico Jacuzio, uomo liberalissimo, il quale voleva che il messaggio al vicario Francesco I fosse circondato dagli onori sovrani. Si alzò il deputato consigliere Saponara e rispose alla proposta fatta dal Jacuzio e disse: non consento a fare registrare nella storia un re Jacuzio: quindi io non vorrei registrare nella storia italiana un impiegato che si chiamasse Governo. Credo quindi che le parole da me accennate possano togliersi senza inconveniente di sorta, e lo spero.

PRESIDENTE. Dunque all'articolo 47 fu fatta una aggiunta dall'onorevole Melchiorre.

La Commissione accetta quest'aggiunta Melchiorre?

LUGLI, relatore. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Allora domanderò se l'aggiunta dell'onorevole Melchiorre è appoggiata.

(È appoggiata).

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dopo le dichiarazioni fatte, veramente io credeva che qui non occorresse uno schiarimento.

MUSSI GIUSEPPE Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Però, se si trovasse una

frase che esprimesse esattamente il concetto dell'articolo qual è stato commentato da me e dalla Commissione, io non avrei nessuna difficoltà di accettarlo. La frase dell'onorevole Melchiorre è pericolosa. L'amministrazione, egli dice, di cui fa parte.

Ora può nascere dubbio se sia la divisione alla quale l'impiegato è addetto, o la sezione, o la direzione generale, o il Ministero.

Quella frase adunque io non la credo conveniente. Dubbia pure sarebbe l'espressione dell'onorevole Minervini il quale vorrebbe che quest'articolo contemplasse solamente gli atti del Governo. Ora le parole *atti del Governo* hanno un significato chiaro, legale, e si applica a quegli atti che sono pubblicati nella raccolta delle leggi e dei reali decreti. Ora c'è una infinità di atti amministrativi, che sono disposizioni che danno i capi d'ufficio, le quali non si possono definire sotto questa denominazione generale di atti del Governo, o almeno la definizione è dubbia.

Per cui a me pare che, lasciando l'articolo come è concepito, non si corra nessun pericolo, perchè lo articolo non può avere altra portata che quella che il Ministero e la Commissione gli hanno data.

L'onorevole Mussi cerchi pure un'altra frase che identifichi questo concetto, perchè non è stata mai intenzione del Governo di uscirne.

MUSSI GIUSEPPE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Un momento, vediamo prima se è appoggiata l'aggiunta dell'onorevole Melchiorre.

Chi l'appoggia si alzi.

(Non è appoggiata.)

Voci. Come, non è appoggiata?

PRESIDENTE. Erano 11 non 15. (*Bisbiglio*)

Dopo che il presidente ha proclamato che non è appoggiata perchè non erano 15, ogni votazione è finita.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi Giuseppe.

MUSSI GIUSEPPE. Veramente io sono molto imbarazzato dopo che non è stata appoggiata l'aggiunta Melchiorre.

Io voleva dire che le dichiarazioni dell'onorevole ministro mi hanno perfettamente accontentato, ed è questo un fatto che mi avviene molto di rado.

Ma pur troppo se il testo della legge resta come è scritto, tutte le dichiarazioni, anche bellissime, andranno agli atti ufficiali e non formeranno testo di legge.

Quindi vorrei pregare l'onorevole ministro e la Commissione, se non ad accettare la frase dell'onorevole Melchiorre, che ebbe la disgrazia di non essere appoggiata, almeno un'altra che possa equivalerla,

pronto siccome sono a rimettermene intieramente alla Commissione.

Io proporrei quindi che fosse sospeso l'inciso e fosse rimandato alla Commissione, perchè dal momento che il concetto del Ministero è accettato anche da noi, non è che questione di dizione grammaticale che con calma potrà studiare la Commissione con quella coscienza e quella diligenza che tutti riconosciamo in essa e nel suo relatore.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io aderisco.

PRESIDENTE. Così l'articolo rimane sospeso.

Passiamo pertanto all'articolo 48 :

« Si fa luogo alla sospensione da un mese ad un anno per le cause seguenti :

« Recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione di primo grado ;

« Mancanza contro l'onore ;

« Danno recato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati, per trascuranza dei doveri d'ufficio ;

« Inosservanza del segreto d'ufficio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Griffini.

GRIFFINI LUIGI. Fra le cose riprovevoli che io vedo contemplate in questo articolo, ed alle quali è comminata la pena della sospensione, avvi la mancanza contro l'onore. Io sono ben lontano, o signori, dal venire qui a scusare questo gravissimo mancamento ; ma credo che non molto opportunamente possa figurare nel presente articolo ; ed è perciò che io pregherei tanto l'onorevole signor ministro che la Commissione di volere colla solita cortesia considerare le ragioni che avrò l'onore di svolgere, e vedere se non sieno tali da indurli a sopprimere questo inciso dell'articolo.

Scorgo la mancanza contro l'onore contemplata tanto nell'articolo 48 che nell'articolo 52, nei quali sarebbero applicate due pene diverse a questa stessa mancanza. Secondo l'articolo 48, sarebbe punita con la sospensione, e poi vediamo nell'articolo 52, e mentre non si tratta di recidiva (nel qual caso anche altre mancanze sono punite con pene più gravi), che sarebbe punita con la destituzione. Questo mi sembra un controsenso abbastanza forte, per determinare ministro e Commissione a portare una qualche correzione all'articolo, perchè sarebbe il primo caso, almeno per quanto io posso ricordarmi, sarebbe il primo caso in cui una medesima mancanza, commessa per la prima volta, possa ad arbitrio essere punita con una pena minore o maggiore, ed anzi possa cadere sotto due distinte disposizioni di legge, senza che per punirla con pena maggiore si esigano circostanze aggravanti, senza che circostanze speciali relative al reato o alla persona che lo commette debbano concorrere.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1877

Ma un'altra osservazione io sottoporrei alla Commissione ed al Ministero.

Tutte le mancanze che possono essere commesse da impiegati sono contemplate in questo progetto di legge.

Noi abbiamo perfino la cattiva condotta morale, e le offese al decoro dell'amministrazione, sulle quali si è tenuto lungo e brillante discorso testè. Vediamo poi nell'articolo 52, contemplati i furti, le frodi e tanti altri reati che gettano sul malfattore un'ombra molto sinistra e veramente disonorevole. E in questo medesimo articolo 52 è contemplato fin anco l'attentato ai costumi.

Poi è aggiunta una pena disciplinare, alle pene correzionali o criminali alle quali venisse condannato un impiegato per qualunque crimine o delitto. Dopo di ciò io non so che cos'altro possa essere contemplato sotto questa locuzione di mancanze contro l'onore.

Che se qualche cosa può ancora comprendersi (ed io intravedo a che si può alludere) vogliamo riflettere l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione se può essere il caso di rilevare questa specie di mancanza, se può essere il caso di lasciare aperto l'adito a un arbitrio che sarebbe impossibile assolutamente di evitare, quando si volesse contemplare questo reato vago, vaporoso, a contorni indeterminati, delle mancanze all'onore. Signori, quelle mancanze all'onore che non sono già punite dal Codice penale, che non sieno già contemplate in questo progetto di legge, il quale si estende a mancamenti che non sono nemmeno enunciati nel detto Codice, quelle speciali mancanze lasciate alla punizione della pubblica opinione; lasciate che colui il quale vi cade sia giudicato dai suoi compagni ed uguali, ma non aprite voi il varco ad una decisione assolutamente arbitraria, come mi pare che l'aprireste mantenendo la figura della mancanza all'onore nei due articoli da me accennati.

Non ponete i capi delle amministrazioni nella necessità di proferire decisioni arbitrarie o che possano verisimilmente essere qualificate tali; non poneteli nella necessità di farsi carico di voci vaghe che potrebbero benissimo essere caluniose, di penetrare col loro occhio scrutatore nel santuario delle famiglie per sorprendervi delle colpe che mai non potrebbero essere provate.

Io non faccio proposta concreta, e non la faccio per una ragione principalmente, cioè a dire, perchè il difetto mi par tanto chiaro ed evidente che ministro e Commissione debbano di proprio moto avvertirlo ed affrettarsi a porsi d'accordo per correggerlo in tutti e due gli articoli, o quanto meno per

lasciare la disposizione in esame in un articolo solo e così non dar luogo al più grave degli errori.

Una voce dal banco della Commissione. È un errore di stampa.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE SULLO STATO DI PRIMA PREVISIONE PER IL 1878 DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, invito l'onorevole Nobili a venire alla tribuna per presentare una relazione.

NOBILI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione del bilancio di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Nobili della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

VARÈ. L'osservazione fatta dall'onorevole deputato Luigi Griffini nasce spontanea dalla lettura di questi articoli: *Mancanza contro l'onore* senza altra indicazione nell'articolo 48: *mancanza contro l'onore* pure senz'altra indicazione nell'articolo 52.

La scala penale è stata, secondo il mio modo di vedere, molto trascurata in questo progetto di legge.

Noi abbiamo votato delle misure gravi per mancanze lievi: adesso si viene alle mancanze più gravi e per queste sono troppo inadeguate le punizioni.

Ho già avvertito fin dal primo giorno la necessità, in cui ci troviamo con questo progetto di legge, di innalzare la moralità dell'amministrazione.

Noi dobbiamo preoccuparci della sorte degli impiegati, ma più dobbiamo preoccuparci della necessità che il Governo, quest'ente Governo che comincia al Quirinale e va fino all'ultimo servizio di ciascun mandamento, sia da tutti rispettato, ed i suoi componenti siano tutti rispettabili. Non sono d'accordo con quella parte del brillante discorso dell'onorevole Mussi, il quale voleva che, per il linguaggio da adoperarsi in questa legge, dovessimo interpellare l'Accademia della Crusca. Ricordo che tre anni addietro ho domandato al ministro dell'istruzione pubblica, se non si potevano risparmiare nel bilancio quelle migliaia di lire che si spen-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI. — TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1877

dono per quell'inutile Corpo, che si chiama l'Accademia della Crusca. Prendendo però le parole, non secondo le definizioni dell'Accademia della Crusca, bensì in quel noto linguaggio, in quel *proprio significato* che deve servire a tutti nell'interpretazione delle leggi civili quanto amministrative, noi dobbiamo dire che un uomo, il quale ha *mancato all'onore*, non debba più formar parte dell'amministrazione dello Stato.

Ebbi già l'onore d'invocare l'attenzione della Camera sulla differenza che passa fra tante case commerciali, le quali sono eccellentemente servite dai loro impiegati, in confronto di ciò che spesso avviene nell'amministrazione dello Stato.

Accennavo appunto a questo, che nessuna Banca che si rispetti, nessuna di quelle grandi case commerciali che si rispettano, sopporterebbe mai che un suo impiegato potesse essere rimproverato in società di *mancanza all'onore*. Queste sono troppo gravi cose; poichè quel decoro dell'amministrazione, a cui si è provveduto con l'articolo 44, avrà la sua importanza; ma, dal decoro che si può offendere con una condotta risibile, o con piccoli inconvenienti, anche quello che accennava l'onorevole Mantellini, di un uomo che abbia debiti, vi è un gran salto a ciò che si chiama *mancanza all'onore*. La mancanza all'onore è cosa tale che non può essere compatibile colla qualità di pubblico funzionario.

Perciò domando che sieno soppresse queste parole nell'articolo 48, lasciandole come devono restare nell'articolo 52.

E poichè su questo articolo 48 ho preso a parlare, dirò che vi è un altro punto in cui mi pare che le parole sieno di colore oscuro.

In questo articolo si fa luogo alla sospensione da un mese ad un anno per recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione di primo grado. Ora tra i fatti che diedero luogo alla sospensione di primo grado trovasi all'articolo 47 l'eccitamento alla insubordinazione. Credo che questo, nel mondo degli impiegati, sia un gravissimo fatto. Chi è recidivo nell'eccitamento all'insubordinazione potrà forse far bene in qualunque altro ordine di affari, ma certamente non è persona che possa far bene in un'ordinata amministrazione.

Questa scala penale severa fino al pedantismo, dove si tratta delle mancanze leggieri, diventa eccessivamente tollerante dove si tratta di mancanze le quali sono incompatibili col bene del servizio. Voi avete più volte fatta menzione di quel legame che stringe questo disegno di legge con quello che dovremo discutere sulla responsabilità dei pubblici funzionari. Quest'altro disegno di legge, oggi non lo

discutiamo; facciamo almeno in modo che non sia pregiudicato. Sarebbe pregiudicato se col proposito di stabilire che i capi di ufficio debbono essere responsabili di ciò che avviene nell'ufficio loro, poneste intanto questo capo d'ufficio che volete responsabile, nella condizione di contare fra gli impiegati da lui dipendenti, degli uomini che abbiano mancato all'onore o che sono recidivi nell'eccitamento all'insubordinazione. Questo sconcio è evidente per chi abbia un poco di pratica dei corpi numerosi. Faccio appello al sentimento di decoro e di dignità di ognuno e domando se impiegati rei di tali mancanze debbano essere mantenuti in ufficio; e chiedo che si proceda all'eliminazione delle parole: *mancanza all'onore* ed alla correzione di quell'altro comma: *recidiva di fatti che diedero luogo alla sospensione di primo grado*.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Io sono nello stesso ordine d'idee dell'oratore che mi ha preceduto, l'onorevole Varè.

Nell'articolo 48 si dice che la mancanza contro l'onore è causa di sospensione da un mese ad un anno; nell'articolo 52, senza altra aggiunta, si dice che la mancanza contro l'onore è causa di destituzione.

Ora io credo che se volete mantenere questa disposizione, alla quale io non mi associo perchè non credo che un'amministrazione possa giudicare un cittadino *ex informata conscientia* e burocraticamente, pure accettando la logica nei vostri principii, non dividendoli, mi sembra che se volete ammettere che la mancanza all'onore possa dare luogo ad una punizione, dovrete almeno punirla con la pena più grave, cioè con la destituzione. Ma quando voi la mancanza all'onore, secondo l'articolo 48, la punite con la sospensione, io vi domando: quale sarà la mancanza all'onore che darà luogo alla destituzione? Quale sarà il criterio per giudicare quando si debba applicare la sospensione e quando la destituzione?

Sarà l'arbitrio.

Io credo che la vostra ponderazione, il vostro senso morale vi farà convenire con noi che è d'uopo sopprimere la mancanza all'onore come causa di semplice sospensione, dappoichè la mancanza all'onore è tal cosa che se si potesse giudicare amministrativamente, non può punirsi con la semplice sospensione, ma è causa necessaria di destituzione.

Un individuo infatti il quale abbia mancato all'onore non ha alcuna vita civile possibile in società, e non può far parte di un Governo il quale si basa sulla pubblica moralità.

La pubblica opinione, se sapesse che un impiegato il quale abbia mancato all'onore sia stato so-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

speso e non destituito, riverserebbe sul Governo tutto il biasimo che dovrebbe ricadere sull' imputato.

Io prego quindi l'onorevole ministro e la Commissione di sopprimere la mancanza d'onore come causa di sospensione, e farla ritenere come causa della destituzione.

Con ciò voi non avete nessuna proposta mite che possiate dire che voglia favorire, anzichè irrigidire, e sarebbe logica cosa l'accoglierla.

Voglio quindi sperare che la Commissione e l'onorevole ministro, mettendosi d'accordo, consentiranno a cancellare dall'articolo 48 il comma che parla della mancanza d'onore, e farlo rimanere all'articolo 52.

LUGLI, *relatore*. Mi affretto subito.

ERCOLE. A dichiarare.

LUGLI, *relatore*... a dichiarare (giacchè mi suggerisce questa parola l'onorevole Ercole) che vi è uno sbaglio di stampa.

Nell'articolo 52 è stata omissa la parola *grave*, dopo la parola *mancanza*.

Si è fatto un gran battagliaire contro queste parole *mancanza contro l'onore*. Effettivamente è una frase sulla quale si può contrastare moltissimo, giacchè tutta la questione è questa, che l'onore, signori miei, si sente, ma non si definisce. Le parole stesse che si riscontrano nell'articolo 48 e nel 52 sono parole che definiscono da sè il loro significato: dimodochè è inutile che voi chiediate alla Commissione che vi venga a dare una definizione, definizione che non vi può dare, perchè le parole stesse lo dicono.

Si potrà dire, non ammettiamo che vi sia questa specie di reato o mancanza, e noi potremo discutere ed anche consentire con voi di toglierlo; ma non ci chiedete di più, perchè la Commissione non può darvi spiegazioni maggiori.

GRIFFINI LUIGI. Domando la parola.

Prendo la parola soltanto per rispondere alle cose dette..

PRESIDENTE. Il regolamento prescrive che non si può parlare più d'una volta sullo stesso argomento.

GRIFFINI LUIGI. Voleva soltanto ringraziare l'onorevole relatore, della accettazione della principale fra le mie proposte.

Resta inteso dunque che all'articolo 52 va aggiunta la parola « grave. »

Non mi estendo poi in altre considerazioni, essendo troppo chiaro da sè, che l'indeterminatezza delle parole da me rilevate, darebbe luogo ad un arbitrio tanto forte, che io credo possa essere gravido di conseguenze deplorabilissime.

PRESIDENTE. « Art. 48. Si fa luogo alla sospen-

sione da un mese ad un anno per le cause seguenti:
« Recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione di primo grado. »

Anche su questa parte dell'articolo vi sono delle obiezioni. Pare che l'onorevole Varè non voglia..

VARÈ. Per quanto si riferisce all'eccitamento sull'insubordinazione, reputo che basti ad un impiegato averlo commesso una volta sola.

PRESIDENTE. Ma non ha fatto emendamenti; e non facendo emendamenti..

VARÈ. Io ho fatto una osservazione. Se non viene raccolta tanto peggio per la legge e per chi la voterà.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa prima parte dell'articolo 48.

(È approvata.)

« Mancanza contro l'onore;

« Danno recato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati, per trascuranza dei doveri d'ufficio;

« Inosservanza del segreto d'ufficio. »

Vuole la Commissione che qui sia posto un epitetto alla parola *mancanza*?

LUGLI, *relatore*. No, il *grave* si deve porre nell'articolo 52.

PRESIDENTE. Dunque questa seconda parte dell'articolo 48 non è mutata.

Metto ai voti questa seconda parte dell'articolo 48.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 49. È inoltre soggetto alla sospensione l'impiegato il quale, in seguito a provvedimenti della Camera di Consiglio, trovasi sottoposto a procedimento criminale o correzionale.

« La sospensione in questo caso non cessa fino alla emanazione della sentenza definitiva, quando questa sia assolutoria.

« Durante la sospensione e fino alla sentenza definitiva sarà corrisposta la metà dello stipendio.

« Se l'impiegato sospeso per procedimento penale è condannato, e non sia il caso di dispensarlo o destituirlo, la sospensione continua tutto il tempo della pena alla quale sarà condannato. »

Metto ai voti questo articolo 49.

(È approvato.)

« Art. 50. L'assolutoria toglie gli effetti della sospensione salvo gli effetti del giudizio del Consiglio di disciplina a cui l'impiegato potrà essere sottoposto. »

Se nessuno domanda la parola metto ai voti questo articolo 50.

LUGLI, *relatore*. C'è un emendamento.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

PRESIDENTE. A questo articolo 50?

LUGLI, relatore. Sì, un emendamento dell'onorevole Marcora.

MARCORA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha ragione. Ma è un'aggiunta la sua, onde si può passare intanto alla votazione dell'articolo.

All'articolo 50 c'è bensì un emendamento dell'onorevole Marcora così concepito:

« L'impiegato assolto potrà però essere sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina in quei casi di procedimento correzionale nei quali l'assolutoria sia stata pronunziata per insufficienza di prova o perchè il fatto imputato non costituiva ai rigorosi termini della legge un reato. »

La Commissione accetta?

LUGLI, relatore. La Commissione accetta l'emendamento Marcora.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di svolgerla.

MARCORA. La Commissione accetta?

PRESIDENTE. Sì.

MARCORA. Allora sarò molto breve. Se coloro i quali siedono nei banchi di questa Camera potessero mirare ad una sola soddisfazione, quella di veder tradotti nelle leggi che vengono presentate alla discussione i principii che essi professano, io non avrei dovuto proporre alcuna modificazione, perchè sono d'accordo coll'onorevole Varè, e cogli altri oppositori di questa legge, nel ritenere che essa, non solo non risponde ai principii del partito di cui il Governo deve essere il rappresentante, ma nemmeno agli affetti che noi abbiamo sempre portato, e dobbiamo portare alla classe a cui la legge stessa si riferisce:

Io penso come già parecchi altri colleghi ebbero a dire, che questa legge sia paragonabile ad un regolamento da seminario, o possa essere uno scaricabarile; ma dico qualche cosa di più, e cioè che la medesima è nella sostanza sua priva di qualsiasi concetto determinato, tanto dal punto di vista della libertà, quanto da quello dell'autorità, e che la sua redazione non possa esser costata all'onorevole presidente del Consiglio molta fatica, e studio, o averlo distratto da altri argomenti, come egli ha sostenuto.

Aggiungo che se una legge siffatta passasse, chicchessia in questa Camera, anche l'onorevole Spaventa, dovrebbe diventare a forza un seguace della scuola liberista.

Ma io reputo esservi altre soddisfazioni che possono esser accarezzate in un'Assemblea, e tra esse quella principalmente di curare che avvenga almeno il minor male, ed è in omaggio a siffatta convinzione che ho proposto la mia modificazione dell'articolo 50.

Questa ha anzitutto uno scopo generico, quello

cioè di correggere la dizione dell'articolo proposto dalla Commissione e dal Ministero, la quale, come la semplice lettura può convincerne chicchessia, è nella sua lettera poco pregievole.

In secondo luogo ha uno scopo proprio e concreto, che è il medesimo a cui hanno mirato parecchi oratori per altri articoli, quello cioè di togliere alle disposizioni un carattere troppo indeterminato.

La disposizione dell'articolo 50 provvede ad un caso di sottoposizione al Consiglio di disciplina tutto speciale e ben diverso dagli altri previsti dagli articoli precedenti, e parve a me necessario che fosse definito in guisa da non creare arbitrii e contraddizioni.

La nostra legge penale stabilisce in modo esatto le ipotesi per le quali, anche in seguito ad un'assolutoria, possa essere permesso, in omaggio ad interessi d'ordine puramente morale, di colpire un individuo sotto forma disciplinare. E tali sono, a sensi dell'articolo 343 del Codice di procedura penale, la dichiarazione di non farsi luogo a procedere per non costituire il fatto imputato, a termini di legge, un reato; e a sensi del successivo articolo 344, la dichiarazione di assolutoria per non essere sufficientemente provata la reità. Sotto queste due ipotesi si possono collocare moltissimi fatti, nei quali, sebbene non concorrano estremi di punibilità, concorrono però a quelle condizioni assai riprovevoli che autorizzano una censura, giusta le savissime osservazioni che ha fatto testè l'onorevole mio amico Varè.

Ma conviene poi osservare che le ipotesi da me accennate riguardano i giudizi correzionali, e che, seguendo le disposizioni della legge, noi non potremmo prevedere alcuna ipotesi riferibile a giudizi criminali, perchè, trattandosi di crimine, l'articolo 512 del Codice dianzi citato stabilisce perentoriamente che l'assolutoria si dà soltanto quando siavi dichiarazione di non colpevolezza.

Facendo diversamente, ossia se si conservasse l'attuale dizione dell'articolo 50, o se si mantenesse un'ipotesi di giudizio disciplinare dopo un'assolutoria in materia criminale, sarebbe come ammettere che una dichiarazione di giurato, la quale è assolutamente, e in ogni caso devesi ritenere per legge, manifestazione della pubblica coscienza, possa considerarsi come non avvenuta od impugnarsi da persone le quali non hanno nè possono presumere di avere mandato di rappresentare la coscienza pubblica. Si creerebbe quindi una formula indeterminata, manifestamente contraddittoria alle leggi vigenti, e suscettibile di pericolose applicazioni.

Restringendo invece, come io propongo, i termini

dell'articolo a quelle sole specie di fatto, nelle quali la stessa dichiarazione del magistrato può prestare ai giudici disciplinari i fondamenti del loro procedere, noi esciamo completamente dall'arbitrio e dall'indeterminatezza. Questo è lo scopo pratico della mia proposta.

Io potevo prevedere, se non dalla Commissione, da altri, delle eccezioni gravissime nel senso che possono darsi dei casi, sebbene rarissimi, nei quali anche un pronunziato di giurati, non tolga qualche legittima causa di censura dal lato morale. Ed io ho pur pensato a simili casi e ho dovuto cercare nell'animo mio una risposta tranquillante, perchè mi sarei ben guardato di presentare alla Camera, come mi guarderei di presentare a qualsiasi assemblea, o anche solo a me stesso, una proposta la quale ferisse la coscienza e la moralità.

E la risposta l'ho trovata subito in un altro concetto eminentemente morale, nel rispetto cioè che debbe, con ogni scrupolo, mantenersi nei giudizi della magistratura e della coscienza pubblica. Io non posso nemmeno concepire un giudizio che valga a menomare quello dei magistrati e giurati, senza offendere la dignità del paese.

Io credo che la maestà del potere giudiziario sarebbe grandemente ferita ogni volta che un suo verdetto d'innocenza potesse essere attaccato in qualsiasi modo da un giudizio straordinario, e d'altra parte credo che quest'ultimo non avrebbe alcuna autorità in faccia al paese ogni volta che l'individuo colpito potesse a suo favore appellarsi al verdetto ottenuto dal potere giudiziario o dai giurati.

Alla mia proposta però si potrebbe fare un'aggiunta che mi venne suggerita testè dall'onorevole mio amico Antonibon, e sarebbe quella di comprendere nei casi previsti dall'articolo anche quello in cui l'assolutoria sia stata fatta per ragion di prescrizione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Come? Per prescrizione?

MARCORA. Se l'onorevole Antonibon credesse di proporla, io vi acconsentirei di buon grado.

Debbo poi notare alla Camera che la mia proposta è resa ancor più conveniente dal complesso delle altre disposizioni e in particolare da quello del successivo articolo 52, che contempla il caso di punizione per offesa alle Camere legislative o per manifestazione di opinioni ostili alla monarchia costituzionale, ecc.

PRESIDENTE. Questo è l'articolo 52, onorevole Marcora, ora siamo al 50.

MARCORA. Ho detto soltanto che raccomandava la proposta, anche perchè nel complesso delle disposizioni di questa legge vi sono figure speciali di pu-

nizione, le quali potrebbero assolutamente contraddire al rispetto della magistratura, che io ho specialmente in animo di far tutelare colla proposta stessa.

E volevo quindi accennare, richiamando l'articolo 52, al caso di un giudizio d'indole criminale, o di giurati, nel quale colla legge presente, e contrariamente a quanto io sostengo, l'assolutoria poteva lasciare ancora adito a giudizio disciplinare.

Io non aggiungo altre parole, perchè credo che l'appoggio dato dalla Commissione alla mia proposta possa indurre la Camera a farle buon viso.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Marcora è stato accettato dalla Commissione, ed essendosi sostituito all'articolo 50...

ANTONIBON. Domando la parola.

PRESIDENTE. Voleva metterlo ai voti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Antonibon.

ANTONIBON. Come ha accennato l'onorevole Marcora, io crederei che a questo articolo si dovessero aggiungere altre due condizioni, una prevista appunto dalla legge di procedura penale, da essa indicata, cioè la prescrizione dell'azione, e una seconda quando non si proceda per mancanza d'istanza privata; perchè la legge contempla dei casi di reati gravissimi, per i quali non si procede senza l'istanza della parte privata; vale a dire, per esempio, lo stupro, l'adulterio e simili.

Un impiegato che si rendesse reo di questi o altri simili fatti, non ci sarebbe ragione che non dovesse soggiacere ad un provvedimento disciplinare. Le cose che io dico sono evidentissime, e non meritano certamente un largo sviluppo; ed io credo che la Commissione accetterà anche questa aggiunta, e che vorrà accettarla anche l'onorevole ministro; cioè: l'impiegato assolto potrà essere sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina, in quei casi di procedimento correzionale, nei quali l'assolutoria sia stata pronunciata per insufficienza di prove, o per prescrizione dell'azione, o perchè il fatto imputato non costituiva, ai rigorosi termini della legge, un reato, o di quei reati per cui non si proceda, per mancanza d'istanza privata.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 50 come fu emendato...

MARCORA. Una parola di spiegazione.

Pare a me che l'aggiunta proposta dall'onorevole Antonibon potrebbe essere soggetto di un comma separato.

Io direi: *la stessa disposizione è applicabile al caso di, ecc.*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 50 come fu emendato dall'onorevole Marcora, e ne do lettura:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

« L'impiegato assolto potrà pure essere sottoposto. »

Mi pare che il primo paragrafo della Commissione va...

LUGLI, *relatore*. È questione di dicitura.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo dice :

« L'assolutoria toglie... »

MARCORA. Io non ho proposto un emendamento, ho proposto un cambiamento di disposizione.

PRESIDENTE. Ma allora questo *però* non mi pare che vada.

MARCORA. È in relazione all'articolo precedente.

PRESIDENTE. L'articolo precedente parla di vari casi.

MARCORA. L'articolo 49 dice, che l'assolutoria fa cessare la sospensione...

PRESIDENTE. Ma vedrà che l'articolo 49 parla di vari casi. Si toglierà il *però*.

« L'impiegato assolto potrà essere sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina in quei casi di procedimento correzionale nei quali l'assolutoria sia stata pronunciata per insufficienza di prova o perchè il fatto imputato non costituiva ai rigorosi termini della legge un reato. »

Pongo ai voti questo emendamento.

(È approvato.)

ANTONIBON. Adesso prego di aggiungere questo comma; quello dei reati per cui non si possa procedere per istanza privata, e quello della prescrizione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'aggiunta?

LUGLI, *relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Allora all'articolo 50 che la Camera ha votato andrebbe aggiunto il seguente periodo:

« L'impiegato sarà sottoposto a tale giudizio anche nei casi in cui non si possa procedere per mancanza d'istanza privata. »

Pongo ai voti quest'aggiunta.

(È approvata.)

Rileggo dunque l'articolo nel suo complesso per metterlo ai voti:

« L'impiegato assolto potrà però essere sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina in quei casi di procedimento correzionale nei quali l'assolutoria sia stata pronunciata per insufficienza di prova o perchè il fatto imputato non costituiva ai rigorosi termini della legge un reato. »

« L'impiegato sarà sottoposto a tale giudizio anche nei casi in cui non si possa procedere per mancanza d'istanza privata. »

ANTONIBON. Scusi, egregio presidente, ci manca l'inciso della prescrizione.

PRESIDENTE. Ma non c'è, l'ha messo lei, onorevole Antonibon. Io leggo quello che lei mi ha mandato. Quando fanno degli emendamenti li scrivano esattamente; non lascino nella mente i loro pensieri.

Leggo allora l'articolo come va emendato :

« L'impiegato assoluto potrà essere sottoposto al Consiglio di disciplina in quei casi di procedimenti correzionali nei quali l'assolutoria sia stata pronunciata per insufficienza di prove, o perchè il fatto imputato non costituisce ai termini della legge un reato, o perchè l'azione penale era stata prescritta.

« L'impiegato sarà sottoposto a tale giudizio anche nei casi in cui non si possa procedere per mancanza di istanza privata. »

(È approvato.)

« Art. 51. L'impiegato può essere revocato, sentito il Consiglio di disciplina, per alcuna delle cause seguenti :

« Recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione di secondo grado ;

« Condanna alla pena del carcere per oltre sei mesi, salvo quanto è prescritto nell'articolo seguente. »

(È approvato.)

« Art. 52. Si fa luogo alla destituzione, sentito il Consiglio di disciplina, per le cause seguenti :

« Condanna a pena criminale quando anche non tragga seco la interdizione dai pubblici uffici ;

« Condanna a pena correzionale, per reato di furto, frode, appropriazione indebita, corruzione, concussione, malversazione, attentato ai costumi ;

« Condanna per un reato qualunque che importi la pena del carcere, colla aggiunta della interdizione dai pubblici uffici, o della sorveglianza speciale della polizia ;

« Grave mancanza contro l'onore ;

« Accettazione di doni o partecipazione ai lucri dipendenti dalla trattazione e risoluzione di un affare d'ufficio ;

« Offesa alla persona del Re, alla famiglia reale, alle Camere legislative, o pubblica manifestazione di opinioni ostili alla Monarchia costituzionale o alla unità della nazione ;

« Violazione dolosa del segreto in pregiudizio dello Stato e dei privati, e propagazione di notizie che possono recare grave danno all'interesse dello Stato o grave perturbazione nella pubblica sicurezza. »

VARÈ. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VARÈ. Io sono ben contento, onorevoli membri della Commissione, che la contraddizione, la quale si riscontrava fra due articoli per una stessa mancanza, si attribuisca allo stampatore piuttosto che a loro. Però io sono sempre dello stesso avviso che

l'onore sia tal cosa che, quando uno vi manca, non vi sia *parvità di materia*, per adoperare una frase ben nota. Perciò queste gradazioni saranno un esempio di più che questa legge è tutta elastica.

Ma vi è un altro punto di quest'articolo su cui vorrei chiamare l'attenzione della Camera; ed è dove parla di *offesa alle Camere legislative*. Noi abbiamo un precedente legislativo che dura da molti anni; abbiamo l'articolo 56 della legge sulla stampa, il quale, sebbene nella legge medesima sia punita l'offesa alle Camere legislative, pure dichiara che il vedere se vi sia offesa o no, e se si debba o no procedere, appartiene esclusivamente alle Camere, le quali hanno sole il diritto di permettere che il loro onore, il loro decoro venga portato in giudizio. Esse sole sono custodi della propria dignità e chi si assume di difenderle, fa loro torto come colui che le offende.

L'articolo 56 della legge sulla stampa dice: « Nei casi d'offesa al Senato ed alla Camera dei deputati, non sarà esercitata l'azione penale se non precede l'autorizzazione del corpo contro cui fosse diretta l'offesa. » Non vorrei che avvenendo uno di questi casi, mentre al Pubblico Ministero è interdetto di esercitare alcun'azione contro colui che ha lanciato l'offesa, il Pubblico Ministero medesimo facesse indirettamente ciò che direttamente gli è vietato di fare, portando l'autore del fatto ad un Consiglio di disciplina, mentre non lo può portare davanti all'autorità giudiziaria.

Credo che le due leggi sarebbero in contraddizione, se non si facesse anche qui la riserva che si è fatta nella legge sulla stampa.

Signori, le Camere legislative sono troppo alte locate per sentirsi offese da una parola del primo che passa. Non vorrei che il loro decoro fosse un'arma di partito qualunque, per esempio, che mentre la Camera non si è punto sentita lesa quando i giornali hanno riferito il detto di un uomo politico, che definiva il nostro Parlamento, *Parlamentum indoctum*, vi fosse fuori della Camera chi assumesse di reprimere la ripetizione di tali parole solo perchè fossero ascritte ad un meschinello impiegato.

Proporrei dunque che a questo riguardo si riservassero al Parlamento gli stessi diritti di iniziativa che gli furono riservati dalla legge sulla stampa.

MINERVINI. Devo ora prendere la parola perchè quand principii sacri stanno per essere offesi, comprenderà la Camera che il tacere sarebbe colpa.

In questa legge si vogliono stabilire dei mancamenti, punibili in modo elastico, in via disciplinare, da Collegi composti diversamente da quelli che la Commissione voleva costituiti, cioè con prevalenza

dell'elemento giudiziario e che la maggioranza ha rifiutati.

Questa è una disposizione già votata e non ci ritornerò sopra. Ma nella legge si parla eziandio di reati previsti dal Codice e voi li sottraete pure alla giurisdizione dei giudici naturali, perchè ne giudichino i Consigli di disciplina.

L'offesa alla persona del Re, l'offesa alla Famiglia Reale, alle Camere legislative, la pubblica manifestazione ostile contro la Monarchia costituiscono reati, i quali tutti sono previsti dal nostro Codice penale. Ora volete voi togliere all'impiegato, la garanzia dei giudici naturali? Volete voi che un'amministrazione, un capo d'ufficio, usurpando diritti che spettano alla magistratura, possa dichiarare reo un impiegato dei reati sopra accennati? Noi in questo modo avremo tante legislazioni penali diverse. Già ne abbiamo una con la legge sul registro e bollo, un'altra con la legge sul macinato, e con questa legge, con la quale si vogliono garantire gl'impiegati, ne avremo una terza.

Quando togliete all'impiegato le garanzie comuni a tutti gli altri cittadini, di che lo garantite voi con questa legge? Lo togliete ai giudici naturali, lo sottoponetene ad una specie d'inquisizione e perchè? Per reati dalle leggi previsti.

Chi siete voi che dite: consta che Tizio ha fatto ingiuria al Re, alle Camere? Ciò può dirlo il magistrato competente e nella forma di legge, non altri.

Voi dunque venite a fare una eccezione per gli impiegati, in offesa all'articolo dello Statuto che dice: « Tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge. » Un individuo sia o non sia impiegato, non cessa di essere cittadino, per conseguenza con questa disposizione non si fa altro che creare la confusione.

Chi siete voi che volete giudicare se un impiegato ha commesso o no un reato? Lasciate che ne giudichi chi ne è competente; se risulterà colpevole lo sospenderete o destituirete; se sarà assoluto lo conserverete. Se poi si troverà in uno dei casi contemplati negli articoli votati lo escluderete o lo richiamerete, ma io non posso concepire che la prevaricazione, l'offesa alla persona del Re, alle forme costituzionali, la violazione dei segreti dello Stato, o dei privati, reati che sono materia del Codice siano giudicati da altri. Nessuno deve usurpare la competenza dei tribunali ordinari. Ora io credo che l'onorevole presidente del Consiglio e la Commissione debbano intendersi su questo punto.

Notate poi che bisogna aggiungere a questo l'osservazione che ben a proposito faceva l'onorevole Varè, il quale diceva: chi siete voi che destituite un impiegato perchè ha detto male del discorso che io ed il presidente della Camera abbiamo fatto?

I giornali ci trattano in tal modo che noi, rispettando certamente la libertà della stampa, nella nostra coscienza sentendoci superiori ai giudizi di taluni giornali, non esponiamo querela d'ingiuria, in omaggio alla libertà ed alla dignità insieme. Ebbene voi volete punire l'impiegato che si è reso reo di questo reato?

Faccio ancora un'altra osservazione, ed ho finito.

Immaginate, onorevole presidente del Consiglio, onorevoli signori della Commissione, rispettabilissimi colleghi, che il Ministero mediante un Consiglio di disciplina destituisca un impiegato perchè ha proferito ingiuria al Re, perchè ha svelato il segreto dello Stato; questo cittadino ha diritto di reclamare il giudizio: ebbene i tribunali, mettiamo, lo dichiareranno innocente; che bello spettacolo sarà questo! Che i tribunali assolvano e i Consigli inquisitoriali condannino ed infamino? E questo in Italia, dove pel giure abbiamo sempre avuto il primato tra i paesi civili?

Io non fo quindi proposta alcuna: solo osservo che l'impiegato, quando ha mancato in questi modi, dovrebbe essere sospeso, e quindi mandato al suo giudice naturale, e non venire a comporre, per giudicare della moralità di questo impiegato, un Consiglio formato, in prevalenza, di suoi superiori. Così facendo, voi distruggete il Codice e lo Statuto.

Io non fo proposta, replico, ma pregherei il presidente del Consiglio e la Commissione a rivedere l'articolo 52, coordinandolo anche coi precedenti, poichè, fra le altre cose, è in perfetta contraddizione coll'articolo che abbiamo votato: poichè se voi dei reati i quali importino pene correzionali, avete stabilito che debba giudicare il giudice naturale, del pari, se si tratta di pene criminali, dovete usare della stessa misura.

Quale ragione ci è che, dove è più lieve il reato, ci sia più garanzia, e dove è più grave ce ne sia meno.

Dunque ritorniamo agli antichi tempi: *in atrocissimis, leviores coniecturae sufficiunt et licet iudicii iura transgredi.*

Io quindi dirò che non posso associarmi a ritrattare tutta la mia vita con accogliere principii riprovati in giure e, dirò anche, in morale.

I privilegi favorevoli ed odiosi non sono per noi, uomini di sinistra, ammessibili, e l'onorevole presidente del Consiglio non vorrà certo sconocerli, ne sono ben sicuro. E pregherei la Commissione che, rivedendo questo articolo, coi precedenti lo coordinasse in guisa da mantenere inviolati i principii sanciti nello Statuto intorno alla uguaglianza di tutti innanzi alla legge. Creare magistrature eccezionali, irresponsabili e senza garanzia, scuotere le

giurisdizioni dei poteri dello Stato, parmi sia cosa da non lasciar passare.

Confido adunque nell'onorevole presidente e nella Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Alle osservazioni fatte dall'onorevole Varè e dall'onorevole Minervini io risponderò facendo a loro ed alla Camera alcune semplicissime interrogazioni.

Come è regolata questa materia dalla legislazione attuale? Quali sono i diritti e gli obblighi del ministro verso un pubblico funzionario il quale si permetta di offendere la persona del Re, e la Famiglia Reale, di offendere i due rami del Parlamento, di fare in pubblico manifestazioni di opinioni ostili alla Monarchia costituzionale, e alla unità della nazione? Quali sarebbero gli obblighi e i diritti del ministro?

MINERVINI. La Corte giudiziaria.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La Corte giudiziaria? Certamente egli deve deferire il colpevole all'autorità giudiziaria; ma egli ha parimente il diritto, anzi l'obbligo di rimuoverlo dall'impiego, onorevole Minervini. La posizione dell'impiegato che si lascia trasportare a simili atti è incompatibile colle istituzioni nostre, esso non può cooperare alla pubblica amministrazione con un ministro che ha giurato di rispettare lo Statuto. (*Bravo!*)

Questo è certamente, o signori, lo stato della legislazione attuale.

E dirò che, grazie al cielo, questi casi sono rarissimi: e a me non è mai accaduto di dover reprimere i funzionari da me dipendenti, per simili trascorsi.

Ma che, o signori, ammetteremo noi che dai pubblici funzionari si possa bandire liberamente la guerra alle istituzioni che ci reggono, senza perdere nè grado, nè stipendio, nè, quel che più importa, la fiducia del ministro in loro? Che sia lecito a loro di farsi pubblici offensori del re, della famiglia reale, delle Camere, mettendosi all'infuori e al di sopra delle istituzioni del paese?

Onorevoli signori, per le leggi attuali, il ministro ha, lo ripeto, non solo il diritto, ma l'obbligo di rimovere quegli impiegati dal loro ufficio. Essi ne sarebbero indegni più di qualunque altro cittadino.

Ora che cosa facciamo noi con questa legge? Procuriamo a questi impiegati una garanzia maggiore, perchè la rimozione è subordinata a un giudizio amministrativo la cui istituzione voi potete combattere se combattete tutta la legge, ma che la Camera ha già approvata, perchè ha votato la istituzione dei Consigli di disciplina.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

Per conseguenza io non posso menomamente accettare nessuna variazione al disposto di questa parte dell'articolo.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, ella ha già parlato.

MINERVINI. Per un fatto personale.

PRESIDENTE. Se c'è un fatto personale, me lo indichi.

MINERVINI. Il presidente del Consiglio ha detto cosa da me non detta.

PRESIDENTE. Ma non c'è qui un fatto personale; e il regolamento non permette...

MINERVINI. Ma io intendo di dare una risposta per un fatto personale. Il presidente del Consiglio mi ha fatto dire cosa che non dissi.

PRESIDENTE. Ma non c'è niente di personale nelle sue parole.

MINERVINI. Sarà pochezza della mia intelligenza, ma io credo che ci sia. È sempre fatto personale quando le parole dette in un senso sono state discusse in un altro. Il presidente del Consiglio ha detto: Ma, onorevole Minervini, volete voi che un impiegato che si rende colpevole di questi fatti rimanga in ufficio?

Ma io non detto questo; io ho detto che l'impiegato che manca, voi siete in debito di denunciarlo al potere giudiziario, e siete nel dovere di sospendergli lo stipendio. Io non lo disarmo il potere, come crede il presidente del Consiglio; io solamente ho voluto togliere il giudizio *ex informata conscientia*, ho voluto che la legge sia eguale per tutti. Io non ho detto mai che chi commettesse queste sorta di mancanze potesse continuare nel servizio.

PRESIDENTE. Ma questo è un discorso, onorevole Minervini, non è un fatto personale. Io non posso permettergli che continui.

MINERVINI. Ma dopo che voi abbiate destituito un funzionario colpevole di simili fatti, credete voi che non sareste più in dovere di deferirlo al potere giudiziario? Voi dovrete deferirlo egualmente.

Dunque io non ho mai detto quello che il presidente del Consiglio mi ha fatto dire. Quando un impiegato ha detto un'ingiuria qualunque, rimandatelo al potere giudiziario, e sia il Codice quello che giudica. Voi siete liberi anche di mandarlo via se il giudicato non lo dichiara assolutamente innocente.

Ed il Pubblico Ministero dovendo per questi reati previsti dal Codice agire di ufficio pel solo fatto della destituzione o sospensione dello impiegato, lo trarrà in giudizio. E, domando io, quando i giudici chiamati dal Codice e dallo Statuto avranno giudicato ed assolto, che sarà della destituzione inflitta

ad un uomo chiarito innocente? Prevarrà un giudizio inquisitorio burocratico, o il verdetto dei magistrati e dei giurati? Pensateci seriamente. Nelle teoriche con che cercate sostenere le vostre proposte, io non posso seguirvi.

VARÈ. Domando la parola.

L'onorevole presidente del Consiglio rispondendo a me disse: io risponderò all'onorevole Varè con una interrogazione; se egli ha fatto una interrogazione, almeno per cortesia mi si deve permettere di rispondergli.

PRESIDENTE. Il regolamento non lo permette, e questa interrogazione a cui ella accenna non può darle un diritto che non ha.

VARÈ. L'interrogatore ha diritto d'interrogare, e chi è interrogato ha diritto di rispondere.

PRESIDENTE. Lei è avvocato e sa che di queste interrogazioni nel Foro se ne fanno spesso. (*ilarità*)

Rileggo l'articolo 52:

« Si fa luogo alla destituzione, sentito il Consiglio di disciplina, per le cause seguenti:

« Condanna a pena criminale quando anche non tragga seco la interdizione dei pubblici uffici;

« Condanna a pena correzionale, per reato di furto, frode, appropriazione indebita, corruzione, concussione, malversazione, attentato ai costumi;

« Condanna per un reato qualunque che importi la pena del carcere, colla aggiunta della interdizione dei pubblici uffizi, o della sorveglianza speciale della polizia;

« Mancanza grave contro l'onore;

« Accettazione di doni o partecipazione ai lucri dipendenti dalla trattazione e risoluzione di un affare d'ufficio;

« Offesa alla persona del Re, alla famiglia reale, alle Camere legislative, o pubblica manifestazione di opinioni ostili alla Monarchia costituzionale o alla unità della nazione;

« Violazione dolosa del segreto in pregiudizio dello Stato e dei privati, e propagazione di notizie che possono recare grave danno all'interesse dello Stato o grave perturbazione nella pubblica sicurezza. »

Metto ai voti questo articolo.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ella ha già parlato due volte.

MINERVINI. Voleva domandare la divisione.

PRESIDENTE. Doveva domandarla prima, ora non posso più accordarle la parola.

(L'articolo 52 è approvato.)

« Art. 53. L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio. Il revocato però conserva gli stessi diritti a pensione o ad indennità

secondo la legge, che possono spettare all'impiegato dispensato dal servizio. »

(È approvato.)

« Art. 54. La destituzione con perdita del diritto a pensione deve essere preceduta dal parere della Commissione istituita coll'articolo 32 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni civili. »

(È approvato.)

« Titolo VII. — *Sui diritti e sugli obblighi dell'impiegato dello Stato, e relativa competenza.* —

Art. 55. Le controversie sopra le qualità d'impiegato o per nomine a impiego, gradi, cessazione dal servizio, collocamento a riposo, in aspettativa o disponibilità; come sopra stipendi, pensioni o indennità relative; per cumulo di stipendi, e di pensioni; e generalmente qualunque contestazione sulla posizione o responsabilità dell'impiegato verso l'amministrazione, e che sia dipendente dalla retta interpretazione e applicazione delle leggi e dei regolamenti generali di pubblica amministrazione, si conoscono in via contenziosa.

« Contro i provvedimenti relativi ad avanzamenti, a traslocazioni, a ricompense, a misure disciplinari, a determinazione di anzianità e di merito, ed ogni altra disposizione rilasciata in facoltà del Governo, non si ammette ricorso dell'impiegato che in via gerarchica. »

LUGLI, *relatore*. Chiamerei l'attenzione, se pur mi è lecito, del presidente della Camera, sul fatto che agli articoli 55 e 56 della Commissione, ne è stato sostituito uno concordato tra il Ministero e la Commissione.

PRESIDENTE. Me lo mandi.

LUGLI, *relatore*. È stampato nell'elenco n° 4 delle aggiunte e degli emendamenti.

PRESIDENTE. Qui è detto: articolo 56, concordato tra la Commissione e il Ministero. Siamo al 55, ecco perchè io non l'ho letto.

LUGLI, *relatore*. Io non ho inteso di fare un rimprovero all'onorevole presidente, soltanto di accennargli che esisteva un altro articolo.

PRESIDENTE. Non è il caso di rimprovero, è che bisogna farli stampare meglio gli articoli o scriverli meglio.

« Art. 55. La competenza sulle controversie intorno ai rapporti fra l'amministrazione e gli impiegati ed intorno ai conseguenti doveri ed obblighi le quali dipendano da interpretazione o applicazione di legge o regolamento generale di pubblica amministrazione sarà ulteriormente regolata per legge.

Nulla intanto resta innovato delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla materia.

LUGLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUGLI, *relatore*. La Camera ricorderà come nella discussione generale io, a nome della Commissione, spiegassi il concetto dell'articolo 55 ministeriale. In quella circostanza ebbi occasione di affermare che, quando si fosse trattato dei diritti dell'impiegato, e che questi avesse ritenuto che tali diritti fossero stati manomessi, o comunque pregiudicati dall'amministrazione, noi opinavamo che all'impiegato dovesse essere concesso di adire i tribunali, inquantochè da noi si riteneva che, trattandosi di questione di diritti, la sola autorità competente doveva essere l'autorità giudiziaria. Ma, per nostra sventura, l'onorevole presidente del Consiglio, autore del progetto di legge, non fu del nostro avviso. Egli dava all'articolo 55 un'interpretazione affatto contraria alla nostra, inquantochè egli era d'avviso che, allorquando si trattasse di diritti d'impiegati, l'autorità competente dovesse essere il Consiglio di Stato; e alla obbiezione che da noi si muoveva contro tale interpretazione, vale a dire che il contenzioso amministrativo era stato abolito per la legge del marzo 1865, allegato E, egli rispondeva che aveva appunto presentato alla Camera dei progetti i quali riguardavano la riforma tanto della Corte dei conti, quanto del Consiglio di Stato, sui quali la Camera ancora non si era pronunciata.

La Commissione non volendo, con una interpretazione di un articolo di legge, quale è quella che veniva data all'articolo 55, pregiudicare le deliberazioni della Camera in ordine alla riforma del Consiglio di Stato, e nello stesso tempo non volendo, per ora almeno, rinunciare ai concetti che io ho espresso sull'interpretazione del citato articolo 55, di buon grado si acconciava a tenere sospesa la questione.

Da tutto ciò ha originè la sostituzione dell'articolo 55, concordata fra la Commissione e il Ministero, e di cui l'onorevole presidente ci ha dato ora lettura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 55...

ROMANO GIUSEPPE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Giuseppe.

ROMANO GIUSEPPE. Io ho visto con dispiacere cangiato l'articolo 55 del progetto ministeriale. Questo articolo conteneva una grande garanzia per l'impiegato che riteneva di avere ricevuto un torto dal ministro.

L'articolo anzidetto dichiarava che del reclamo si sarebbe conosciuto in *via contenziosa*. L'onorevole Mantellini sostenne che quella via era la gerarchica amministrativa. Ma io stesso gli osservai che la via

SÉSSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

contenziosa non poteva essere altra che quella dei tribunali ordinari, attesa l'abolizione del contenzioso amministrativo, e l'egregio relatore confermava che i giudici ordinari e non altri erano i soli competenti; nè l'onorevole ministro lo contraddiceva.

Non di meno si vede ora cambiata la disposizione, ed alla prima sostituitane un'altra totalmente diversa.

PRESIDENTE. Ella parla sull'antico articolo, il nuovo lascia sospesa la questione, la rimanda.

ROMANO GIUSEPPE. Appunto perchè il nuovo articolo cambia l'antico, e rimanda al futuro la definizione del dubbio, io sostengo che debbasi stabilire ora la competenza.

Il dire che la questione della competenza resta sospesa, è un doppio errore: è un errore di non definire la competenza, mentre si fa una legge sul merito, ed una legge che non pecca di brevità; è un errore, perchè dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo, non vi può essere altro tribunale che il giudice ordinario.

E neppure vale il dire che si è presentata una legge sulla Corte dei conti e un'altra sul Consiglio di Stato; questa circostanza non giustifica per nulla la modificazione dell'articolo.

L'articolo quindi deve rimanere come era nel progetto dell'onorevole ministro, se non vogliamo togliere agli impiegati quella garanzia che è resa necessaria dalle nuove condizioni sociali.

D'altra parte noi non sappiamo quali saranno le sorti della legge sul Consiglio di Stato, perchè vi sono in quest'Aula molte autorevoli persone, le quali credono che il Consiglio di Stato non abbia ragione di esistere nell'ordinamento del nostro Governo costituzionale. Nè mancano altri autorevoli nostri colleghi i quali credono che la Corte dei conti non debba avere tante ingerenze.

Dunque il rimandare ai futuri contingenti una disposizione che deve essere scritta nella legge attuale a garanzia dell'impiegato, mi pare che non sia nè giusto, nè ragionevole. Quindi io domando che resti l'articolo come era nel progetto del Ministero, e non già modificato come lo si vorrebbe attualmente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 55:

« La competenza sulle controversie intorno ai rapporti fra l'amministrazione e gli impiegati ed intorno ai conseguenti doveri ed obblighi le quali dipendano da interpretazione o applicazione di legge o regolamento generale di pubblica amministrazione sarà ulteriormente regolata per legge.

« Nulla intanto resta innovato delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla materia. »

(È approvato.)

« Art. 56. L'impiegato dello Stato risponde verso l'amministrazione di ogni obbligazione civile, sia dipendente dalle leggi civili e amministrative del regno, sia per delitto o quasi delitto, e che abbia contratta, in causa o per occasione d'ufficio. »

(È approvato.)

« Art. 57. Pei debiti di responsabilità dell'impiegato, i tribunali possono autorizzare sequestri tanto assicurativi, quanto esecutivi, sugli stipendi o le pensioni, complessivamente fino al quinto del loro ammontare.

« L'amministrazione ha la priorità nel suo concorso coi privati. »

MINERVINI. Domando la parola.

Dice l'articolo: « Pei debiti di responsabilità dell'impiegato, i tribunali possono autorizzare sequestri tanto assicurativi che esecutivi, ecc. »

Questo però dovrebbe essere modificato, cancellando la parola *esecutivi*, perchè i sequestri *conservativi* io li capisco, e può il magistrato accordarli *inaudita parte*, salvo la convalida, ma i sequestri esecutivi sono l'effetto del giudicato, della condanna; quindi mi permetto di osservare che questa frase non può stare. Di più abbiamo una legge la quale dichiara insequestrabili gli stipendi, e questa li farebbe sequestrabili.

Ora pare a me che questo articolo debba essere un po' studiato, perchè ci trovo una confusione.

La legge consente ai magistrati competenti i sequestri conservativi e ne esprime i motivi e le forme, e, senz'anche dirsi in questa legge, il Codice starebbe in pro dell'amministrazione. Ma sequestri *esecutivi* è tale una locuzione che non istà per chi rammenti il Codice civile e quello di procedura.

Badate pure che vi ha una legge sulla insequestrabilità degli stipendi, e in questa la intaccate e nei sequestri che consentite, chiamate a concorrere i privati creditori, sebbene li vogliate posposti all'amministrazione.

Ecco perchè io pregherei la Commissione di rivedere quest'articolo, mettendolo a riscontro delle leggi civili di procedura e di quella sulla insequestrabilità degli stipendi. Sacrificare la parola « *esecutivi* » non è un gran fatto; studiare *un poco meglio* sarà utile, sarà bene.

Propongo quindi che l'articolo 57 si rimandi alla Commissione perchè cercasse con la sua sapienza modificarlo.

LUGLI, relatore. La Commissione non ha difficoltà che sieno soppresse le parole « quanto esecutivi; » così si appaga l'onorevole Minervini.

PRESIDENTE. Bisogna levare anche il *tanto* e dire:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

Pei debiti di responsabilità dell'impiegato, i tribunali possono autorizzare sequestri assicurativi.

(Il presidente del Consiglio concorda l'articolo col presidente.)

Allora, secondo la proposta del presidente del Consiglio, l'articolo 57 sarebbe così concepito:

« Pei debiti di responsabilità dell'impiegato, l'autorità giudiziaria può autorizzare sequestri sugli stipendi o pensioni, complessivamente fino al quinto del loro ammontare.

« L'amministrazione ha la priorità nel suo concorso coi privati. »

Metto ai voti questo articolo 57.

(È approvato.)

« Art. 58. Indipendentemente dal giudizio civile di responsabilità, l'impiegato potrà essere assoggettato in via disciplinare a una ritenuta sullo stipendio a titolo di rifacimento di danni inferiti per sua colpa alla amministrazione. »

ROMANO GIUSEPPE. Quest'articolo, secondo me, mena a conseguenze deplorabili. L'impiegato è tradotto dinanzi ai tribunali civili, per la responsabilità dei danni ed interessi derivanti da sua colpa, negligenza, od imprudenza. Ora delle due l'una: o viene assoluto dai tribunali civili, e non è nè giusto, nè conforme ai principii, che per lo stesso fatto venga condannato in via disciplinare, dopo essere stato assoluto dai giudici ordinari; o è condannato dai giudici ordinari, ed allora come si può pretendere d'infliggergli una seconda condanna?

Questo è un eccesso che metterebbe nella potestà del ministro di annullare il giudicato dei tribunali ordinari, il che certo non gli è consentito, nè dalla logica, nè dalla giustizia.

D'altra parte mi pare che sia poco serio tenerne in non cale il pronunziato e dare al ministro la facoltà di condannarlo nei danni ed interessi che il giudice civile ha riconosciuto non esser dovuti.

PRESIDENTE. Ha nulla da proporre?

ROMANO GIUSEPPE. Propongo che si ritenga la competenza del giudizio civile e sopprimasi il resto dell'articolo.

PRESIDENTE. Quale parte? Siamo all'articolo 58, onorevole Romano.

ROMANO GIUSEPPE. Sì, all'articolo 58. La parte che assoggetta l'impiegato alla ritenuta in via disciplinare. Anzi, meglio pensando, parmi che sia da sopprimere l'intero articolo.

LUGLI, relatore. Io fo presente all'onorevole Romano che, se un impiegato ha veramente portato dei danni all'amministrazione, par giusto che l'impiegato medesimo debba reintegrare l'amministrazione del danno arrecatole. E si persuada l'onore-

vole Romano che non vi è contraddizione di sorta nelle disposizioni di questo articolo.

Io lo pregherei di desistere dalla sua obiezione: Può stare benissimo la prima parte dell'articolo; come può stare la seconda, e noi teniamo molto a che restino l'una e l'altra.

MINERVINI. Credo che si possano conciliare i desiderii dell'onorevole Romano e quelli della Commissione.

Se si lasciasse l'articolo come sta, sarebbe sanzionata l'applicazione di una pena che potrebbe essere contraddetta dal giudicato. Quindi, se non vi dispiacesse, si potrebbe dire in questo modo:

« Indipendentemente dal giudizio civile di responsabilità, l'impiegato potrà essere assoggettato in via disciplinare ad una ritenuta sullo stipendio a titolo di rifacimento dei danni, salvo i suoi diritti alla restituzione d'*indebita ritenuta*. »

Il fare altrimenti sarebbe un *manu capere* dalla tasca di uno, quello che altrimenti non gli poteste togliere legalmente, e non oso sospettare che vogliate dare codesto arbitrio al Governo. Quindi pregherei la Camera di votare l'articolo nel modo da me innanzi accennato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. A me pare che l'aggiunta dell'onorevole Minervini sia proprio inutile.

Se il Governo facesse indebitamente la ritenuta ad un funzionario pubblico, e poi nel giudizio civile l'impiegato non risultasse debitore, il Governo è sufficientemente responsabile verso l'impiegato perchè questi possa esser sicuro che la restituzione gli sarà fatta. Questo è conforme alla ragione comune. È il caso della ripetizione d'indebito che l'impiegato potrà sempre esperire verso il Governo. L'aggiunta la credo inutile.

MINERVINI. Non era da attendersi risposta diversa da quella che l'onorevole presidente del Consiglio mi ha dato.

Quando egli dichiara che l'articolo implicitamente contiene in sé il concetto di cui io volevo fosse fatta menzione, credo, con la interpretazione autentica testè data dal proponente la legge, di aver raggiunto lo scopo che giustizia sarà fatta, cioè che il Governo, quando avrà veduto che la ritenuta è ingiusta, la restituirà.

Dopo questa dichiarazione della quale prendo atto, io non ho ragione d'insistere sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Minervini ritira la sua aggiunta, metto ai voti l'articolo 58 e lo rileggo:

« Indipendentemente dal giudizio civile di responsabilità, l'impiegato potrà essere assoggettato in via disciplinare a una ritenuta sullo stipendio a ti-

tolo di rifacimento di danni inferiti per sua colpa alla amministrazione. »

(È approvato.)

« Art. 59. Nulla è innovato alle disposizioni relative al rendimento e al giudizio dei conti degli agenti che maneggiano danaro o robe di proprietà dello Stato; nonchè ai giudizi contro i ragionieri, ordinatori secondari, uffiziali delegati, e contro gli ispettori e verificatori giudicabili della Corte dei conti, giusta gli articoli 52 e 61 della legge del 22 aprile 1869. »

MANTELLINI. Mi pare che questo articolo sia inutile, dopo che si sono modificati gli articoli 55, e 56 nel senso di rinviare ad altra legge tutte queste disposizioni e di nulla innovare della legislazione attuale: non si farebbe che ripetere quello che già si è deliberato.

PRESIDENTE. Dunque si può sopprimere? La Giunta è d'accordo?

LUGLI, *relatore*. Sì; è un duplicato, si può eliminare.

ERCOLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ERCOLE. Si propone anche la soppressione dell'articolo 60.

PRESIDENTE. Ma quello viene dopo.

ERCOLE. Lo diceva per fare più presto.

PRESIDENTE. Il ministero accetta la soppressione dell'articolo 59?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sì.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 59 è soppresso.

Articolo 60...

ERCOLE. È soppresso anche questo.

PRESIDENTE. Il Ministero è d'accordo?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sì, sì: accetto.

PRESIDENTE. Allora questo articolo s'intende pure soppresso.

« Titolo VIII. — *Disposizioni transitorie...*

Voci. Domani! domani!

Altre voci. No! Avanti! avanti! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Bisogna andare avanti, onorevoli signori: abbiamo i bilanci, ed il Natale si avvicina.

Voci. Sì, andiamo avanti!

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Titolo VIII. *Disposizioni transitorie*. — Articolo 59. Tutti gli impiegati dello Stato che non sieno ancora ordinati secondo le categorie stabilite dall'articolo 1 dovranno, a cura delle amministrazioni alle quali appartengono, venire iscritti sui nuovi ruoli secondo le norme da stabilirsi con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri.

« Queste norme potranno essere variate in occasione della legge del bilancio.

« Art. 60. Saranno considerati come appartenenti alla prima categoria:

« 1° Gli impiegati dei Ministeri e delle amministrazioni centrali, distinte, che hanno grado non inferiore a quello di segretario.

« 2° Gli impiegati delle amministrazioni provinciali che hanno grado non inferiore a quello di segretario di Ministero. E saranno assegnati alla categoria di ragioneria gli impiegati dei Ministeri e delle amministrazioni provinciali, i quali vi abbiano titolo a giudizio di una Commissione da nominarsi a tale uopo con decreto regio per ciascun Ministero.

« Art. 61. Gli impiegati non contemplati negli articoli precedenti, qualora aspirino agli impieghi della prima categoria, dovranno, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, farne domanda e sostenere l'esame stabilito per la ammissione alla detta categoria.

« Superando la prova, verranno collocati nella categoria stessa in posti corrispondenti, per quanto sia possibile, a ragione di stipendio, di mano in mano che divengono vacanti.

« Sopra proposta del Consiglio di amministrazione, potranno essere dispensati dal detto esame quegli impiegati e volontari, i quali, avendo già sostenuto un esame corrispondente a quello prescritto dall'articolo 17, dimostrassero altresì di avere successivamente coi prestati servizi dato prova d'idoneità.

« Art. 62. I ministri, sentiti i Consigli di amministrazione, potranno tener conto anche dell'anzianità complessiva di servizio nel caso di impiegati provenienti dalle cessate amministrazioni, la carriera dei quali fosse stata danneggiata dalle parificazioni di grado, e dai riordinamenti di classe, che ebbero luogo nei vari rimaneggiamenti degli uffizi.

« Art. 63. Gli stipendi, dei quali sono presentemente provvisti gli impiegati che, per effetto dell'applicazione della presente legge, fossero chiamati ad occupare posti meno retribuiti, saranno conservati *ad personam* col titolo e cogli onori del posto, fino a quando gli impiegati stessi vengano promossi o chiamati ad occupare altri uffici corrispondenti.

PRESIDENTE. « Titolo IX. — *Disposizioni finali*. —

Art. 64. Le disposizioni degli articoli, 1, 4, 10, 23 non sono applicabili agli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della marina e della guerra, quando abbiano gradi militari, nè agli impiegati in servizi speciali e tecnici dipendenti da altri Ministeri, per i quali sarà provveduto con apposito regolamento anche per la parte che concerne speciali penalità richieste dalle condizioni dei servizi medesimi. »

A questo articolo l'onorevole Paternostro...

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

LUGLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUGLI, *relatore*. Siccome l'ordine degli articoli fu modificato da quel che era nel testo primitivo, è necessario che ai numeri 4 e 10 richiamati nell'articolo 64 siano sostituiti i numeri 3 e 9.

PRESIDENTE. Va bene. Del resto, siccome ci è un articolo sospeso, la Commissione coordinerà questo articolo cogli altri, prima di passare a scrutinio segreto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Questo articolo 66 del progetto ministeriale diventato ora 64, deve essere corretto nella numerazione degli articoli, ed ha anche bisogno di alcune altre variazioni.

Prima di tutto nella numerazione degli articoli a quelli che sono qui citati coi numeri 1, 4, 10 e 23, per ben definire tutti i casi che devono essere esclusi, conviene sostituire gli articoli 1, 11, 16 e 27.

Poi, dove si parla degl'impiegati civili dipendenti dai Ministeri della marina e della guerra (i quali, come si è già accennato precedentemente nella discussione, quantunque d'ordine civile, pure per la natura del servizio devono essere regolati con discipline speciali, perchè fanno parte d'un Ministero che ha regole speciali), occorrerebbe un'altra modificazione, e dove si dice: « non sono applicabili agl'impiegati civili dipendenti dai Ministeri della marina e della guerra quando abbiano gradi militari, » bisogna sopprimere le parole « quando abbiano gradi militari, » perchè per questi impiegati si provvederà con regolamenti o leggi speciali.

Poi quando vien detto: « nè agl'impiegati in servizi speciali e tecnici dipendenti da altri Ministeri, » (e qui si comprendono gl'impiegati tecnici delle poste e dei telegrafi, per cui occorrono discipline speciali anche d'altra natura), invece di soggiungere: « per i quali sarà provveduto con apposito regolamento, » si deve dire: « si provvede o sarà provveduto con apposito regolamento, anche per la parte che concerne speciali penalità richieste dalle condizioni dei servizi medesimi. »

Io credo che queste modificazioni saranno accettate dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 64 suonerebbe così:

« Le disposizioni degli articoli 1, 3, 9, 23 non sono applicabili agl'impiegati civili dipendenti dai Ministeri della marina e della guerra, nè agl'impiegati in servizi speciali e tecnici dipendenti da altri Ministeri, per i quali si provvede o sarà provveduto con apposito regolamento anche per la parte che concerne speciali penalità richieste dalle condizioni dei servizi medesimi. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

L'onorevole Paternostro aveva proposto un articolo speciale, di cui do lettura, e che verrebbe dopo questo:

« Sono mantenuti, per le promozioni di classe in un medesimo grado di impiego, i diritti di anzianità acquistati dagli attuali impiegati in base alle disposizioni finora in vigore. »

La Commissione accetta questo articolo?

ERCOLE. La Commissione accetta il principio che informa questo articolo, ma pregherebbe l'onorevole Paternostro di accettare questa redazione che la Commissione propone e che pare migliore:

« Sono mantenute per le promozioni di classe i diritti di anzianità acquisiti dagli attuali impiegati in virtù delle disposizioni vigenti. »

PATERNOSTRO. Veramente la sostanza del mio emendamento non è mutata dall'emendamento proposto, a nome della Commissione, dall'onorevole Ercole.

Col mio emendamento intendeva provvedere alla posizione di quegli impiegati il cui diritto di anzianità è regolato in base ad un criterio diverso da quello stabilito dall'articolo 21 di questa legge, perchè nella unificazione delle varie amministrazioni dello Stato avvenne che impiegati di talune provincie non poterono essere livellati colla medesima misura, affinchè si potesse stabilire l'anzianità in base alla entrata in servizio anzichè al decreto di nomina.

Il criterio dell'articolo 21, che pone a base dell'anzianità il decreto di nomina, è il più giusto, ma le condizioni di quegli impiegati che, in forza di disposizioni anteriori, hanno diritto a vedere datare l'anzianità loro dal giorno dell'entrata in servizio, verrebbero ad essere danneggiate ingiustamente.

Quindi io non ho inteso altro che guarentire a quegli impiegati questi diritti acquisiti, disponendo che nulla sia innovato per quanto riguarda i diritti medesimi.

L'emendamento dell'onorevole Ercole non porta che la soppressione delle parole *in un medesimo grado d'impiego*, e siccome io reputo che le promozioni le quali si fanno in base all'anzianità non sono che le promozioni di classe nel medesimo grado di impiego, così ritengo implicitamente ammesso il mio concetto, e posso quindi sacrificare le parole che mi si propone di sopprimere. Accetto dunque la proposta dell'onorevole Ercole.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 65 proposto dall'onorevole Paternostro e modificato dalla Commissione:

« Sono mantenuti per le promozioni di classe i diritti di anzianità acquisiti dagli attuali impiegati in virtù delle disposizioni vigenti. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 66. Nulla è innovato alle leggi sull'ordinamento giudiziario, sul Consiglio di Stato, sulla Corte dei conti, sulla istruzione pubblica, sui lavori pubblici, sulle avvocature erariali, e alle altre leggi speciali in quanto contengano disposizioni contrarie, o diverse da quelle della presente legge.

« Nulla è innovato nelle discipline vigenti che riguardano il corpo diplomatico, o il servizio consolare. »

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 67. Con regolamento approvato con regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge, e segnatamente alle norme per i procedimenti dei Consigli di disciplina. »

ERCOLE. (*Della Commissione*) Domando la parola per raccomandare all'onorevole ministro, che quando dovrà fare il regolamento per l'esecuzione di questa legge voglia fondere tutti i regolamenti in un solo. Diffatti il regio decreto in data 19 dicembre 1875, n° 2860 ne richiama altri otto o dieci che generalmente approvano regolamenti consimili; di più è detto nel decreto medesimo, che i posti di ufficiale di ragioneria di 4° classe e quelli di ufficiale di archivio di 3° classe saranno conferiti mediante esame d'idoneità, secondo le norme da stabilirsi con altro decreto. Ebbene queste norme furono promesse dall'onorevole Minghetti anche con precedente decreto del 1874, ma non furono mai determinate.

Di questi regolamenti ce n'è uno per ogni amministrazione e con norme spesso diverse; e giacchè si dovrà fare un regolamento, è meglio fonderli tutti insieme e formarne uno solo.

Io spero che l'onorevole ministro non avrà difficoltà di dichiarare formalmente che accetta questa mia raccomandazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non ho nessuna difficoltà di dichiarare che accetto la raccomandazione dell'onorevole Ercole.

PRESIDENTE. Allora resta l'articolo qual'è, lo rileggo e lo metto ai voti.

GRIMALDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La sua aggiunta viene dopo. Metto adunque ai voti l'articolo 67 che rileggo:

« Con regolamento approvato con regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge, e segnatamente alle norme per i procedimenti dei Consigli di disciplina. »

(È approvato.)

Gli onorevoli Grimaldi e Della Rocca hanno proposto un articolo aggiuntivo.

Ne do lettura:

« Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del regio decreto 31 ottobre 1871, numero 518, per coloro che sono già in carriera, ed hanno le condizioni in esso previste. »

ERCOLE. (*Della Commissione*) C'è anche la proposta Farina.

Voci. Non c'è il proponente.

PRESIDENTE. Quando non c'è, la proposta si ha come ritirata, a meno che la Commissione faccia sue le disposizioni transitorie che propone l'onorevole Farina.

ERCOLE. (*Della Commissione*) La Commissione non può con dispiacere accettare questo emendamento, perchè in tutte le amministrazioni ormai è stabilito che per la nomina a segretario si debba superare l'esame di concorso.

Quindi non si può fare eccezione per gli attuali vice-segretari come propone l'onorevole Luigi Emanuele Farina.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, io diceva soltanto che poteva mettersi ai voti quando la Commissione l'accettava.

Dunque andiamo all'articolo aggiuntivo degli onorevoli Grimaldi e Della Rocca.

Lo rileggo:

« Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del regio decreto 31 ottobre 1871, n° 518, per coloro che sono già in carriera, ed hanno le condizioni in esso previste. »

La Commissione accetta?

ERCOLE. (*Della Commissione*) L'accetta in massima salvo a redigerlo meglio.

PRESIDENTE. E il Ministero?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo 68 proposto dagli onorevoli Grimaldi e Della Rocca e accettato dalla Giunta e dalla Commissione.

Coloro che sono d'avviso d'approvarlo favoriscano di alzarsi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola per far riflettere che, quanto alla numerazione, quest'articolo dovrebbe essere non l'ultimo ma il penultimo.

PRESIDENTE. Va bene; allora questo sarebbe 67 e il 67 diverrebbe 68.

Con quest'intelligenza lo metto ai voti.

VARÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

VARÈ. Qui sta scritto: « Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del regio decreto. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

PRESIDENTE. È l'articolo 67, onorevole Varè.

VARÈ. Dunque noi convertiamo in legge un decreto, senza che questo decreto sia mai stato presentato alla Camera, senza che abbia subito le solite formalità per le quali una proposta qualunque diventa legge?

Se gli onorevoli proponenti presentassero questo articolo 7 del regio decreto *come proposta loro* ed in forma di *emendamento aggiuntivo*, allora questa proposta potrebbe venire discussa ed anche accettata.

Ma la Camera escirebbe dalle forme parlamentari dando sanzione a decreti reali, che il potere esecutivo può fare e revocare. Ciò che è materia di decreto non può essere confuso con la materia della legge.

Noi non siamo mai stati chiamati ad approvare questo o simili altri decreti.

Il decreto può essere revocato. Se si vuole che resti fermo come una legge, bisogna che il testo di quel decreto sia riportato in un nuovo articolo e faccia parte come gli altri che furono e saranno votati.

ERCOLE. (*Della Commissione*) Dobbiamo ancora riferire sopra un articolo rinviato alla Commissione, così domani, o lunedì, in principio di seduta, riferiremo anche su questo.

Voci. Lunedì!

PRESIDENTE. Così stando le cose, se la Camera lo consente, e i proponenti non dissentono, siccome rimane tuttavia sospeso l'articolo 47, sul quale la Giunta deve riferire, resta anche sospeso questo articolo 67, onde la Commissione ne proponga una migliore redazione, e ne riferisca alla Camera. Si

passerà in seguito alla votazione di quest'articolo e si procederà allo scrutinio segreto sul complesso del progetto di legge.

Voci. Domani! domani!

Altre voci. Lunedì! lunedì!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vadano al loro posto se vogliono deliberare di far seduta domani: così non si decide.

Se c'è qualcuno che fa la proposta di tenere seduta domani la metterò ai voti.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Allora lunedì seduta pubblica al tocco.

La seduta è levata alle 6 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

- 1° Discussione dello stato di prima previsione pel 1878 del Ministero dei lavori pubblici;
- 2° Discussione dello stato di prima previsione pel 1878 del Ministero di agricoltura e commercio;
- 3° Discussione dello stato di prima previsione dell'entrata pel 1878;
- 4° Seguito della discussione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili.

Discussione dei progetti di legge:

- 5° Liquidazione delle pensioni dei militari e loro assimilati ex-pontifici;
- 6° Riordinamento del personale della marina militare;
- 7° Riforma della legge comunale e provinciale.